

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 ottobre 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2017, n. 4.

Disposizioni in materia di referendum popolari regionali. Modifiche della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari). (17R00181). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2017, n. 5.

Mutamento di denominazione del Comune di Ortonovo in Provincia della Spezia. (17R00182) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2017, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)). (17R00262). Pag. 2

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2017, n. 7.

Soppressione del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio e disposizioni normative di adeguamento. (17R00263). Pag. 4

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 marzo 2017, n. 10.

Dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici e presentazione della relativa certificazione nonché inizio delle prove nei concorsi pubblici. (17R00177) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 marzo 2017, n. 11.

Modifiche del regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale. (17R00178) Pag. 6


REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2017, n. 6.

Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia. (17R00248). Pag. 7

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2017, n. 7.

Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione. (17R00241). Pag. 11



LEGGE REGIONALE 12 aprile 2017, n. 8.

Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità). (17R00242)..... *Pag.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 aprile 2017, n. 073/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141. (17R00252)..... *Pag.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 aprile 2017, n. 077/Pres.

Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d'acqua, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere c) e d), legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 «Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque». (17R00253)..... *Pag.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 aprile 2017, n. 078/Pres.

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. (17R00254)..... *Pag.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 aprile 2017, n. 081/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assessment del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). (17R00255)..... *Pag.* 26

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2017, n. 16.

Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015. (17R00203)..... *Pag.* 28

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2017, n. 17.

Nuova disciplina dei distretti rurali. (17R00204)..... *Pag.* 33

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2017, n. 18.

Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. (17R00205)..... *Pag.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2017, n. 19/R.

Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010. (17R00206)..... *Pag.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2017, n. 20/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale. (17R00207)..... *Pag.* 45


REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 21 aprile 2017, n. 10.

Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia. (17R00301)..... *Pag.* 48

DECRETO PRESIDENZIALE 5 aprile 2017, n. 11.

Regolamento ex art. 10-septies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, contestazione delle cause di incompatibilità in capo agli Assessori regionali. (17R00302)..... *Pag.* 50



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2017, n. 4.

Disposizioni in materia di referendum popolari regionali. Modifiche della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 5 aprile 2017, Parte I)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari)

1. Il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale n. 44/1977 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 della domenica fissata dal decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 23 del giorno stesso.».

2. Dopo il quarto comma dell'art. 38 della legge regionale n. 44/1977 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito "cittadini dell'Unione", residenti nei comuni interessati dalla consultazione di cui al primo comma.

4-ter. I cittadini dell'Unione devono essere iscritti alla lista elettorale aggiunta di cui al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza).».

Art. 2.**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 marzo 2017

TOTI

(Omissis).

17R00181

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2017, n. 5.

Mutamento di denominazione del Comune di Ortonovo in Provincia della Spezia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 5 aprile 2017, Parte I)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Mutamento della denominazione del Comune di Ortonovo

1. La denominazione del Comune di Ortonovo in provincia della Spezia è mutata in quella di Comune di Luni.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 marzo 2017

TOTI

(Omissis).

17R00182



LEGGE REGIONALE 6 aprile 2017, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 12 aprile 2017, Parte I)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 - Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

1. All'art. 3 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I piani e i programmi di cui al comma 1 che hanno a oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 13.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «i piani e i programmi» sono inserite le seguenti: «e gli eventuali accordi di programma relativi a tali strumenti».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 32/2012

1. All'art. 5 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione è autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani e programmi di cui all'art. 3, fatto salvo quanto previsto al comma 2.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I comuni, le province e la città metropolitana sono autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti di cui all'art. 3, la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle medesime amministrazioni.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I comuni possono svolgere la funzione di autorità competente in maniera associata.»;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. La giunta regionale, attraverso le proprie strutture, fornisce, su richiesta, supporto tecnico all'autorità competente in materia di VAS per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 32/2012

1. All'art. 9 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono approvate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità procedente ovvero il proponente trasmette all'autorità competente la proposta di piano o di programma adottato, comprensivo del rapporto ambientale e lo schema dell'avviso contenente il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove sarà possibile prendere visione del piano o programma e del rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica. L'autorità competente provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dell'avviso di avvio della procedura di VAS.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della proposta, il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di verifica di assoggettabilità.».


Art. 4.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 32/2012

1. All'art. 10 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «La Regione» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorità competente» e la parola: «regionale» è soppressa;

b) al comma 2, le parole: «La giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorità competente».



Art. 5.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 32/2012

1. All'art. 11 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: «dispone» è sostituita dalle seguenti: «può disporre»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità competente disciplina con proprio provvedimento le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica, garantendo la più ampia partecipazione del pubblico.».

Art. 6.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 32/2012

1. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 7.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 32/2012

1. All'art. 15 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: «e valutazione di incidenza», sono sostituite dalle seguenti: «, valutazione di incidenza e valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS)»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'ambito della procedura di VAS, qualora emergano possibili impatti sulla salute umana e ambientali, sono approfonditi anche gli elementi attinenti la VIAS, sulla base di criteri stabiliti dalla giunta regionale, secondo le linee guida approvate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).».

Art. 8.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 32/2012

1. All'art. 16 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso di piani e programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che comportino, altresì, l'approvazione di progetti assoggettati alle procedure di compatibilità ambientale di cui alla vigente normativa in materia, l'atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell'ambito dello studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l'assoggettamento a VIA.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In relazione al livello di approfondimento e di completezza della documentazione ambientale messa a disposizione dell'autorità competente nell'ambito della VAS, l'esito della valutazione può esplicitamente prevedere il superamento della verifica ambientale di cui all'art. 13 sugli strumenti attuativi ovvero indicare la necessità dell'espletamento di tale verifica.».

Art. 9.

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 32/2012

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 10.

Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 32/2012

1. All'allegato A della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo capoverso, le parole: «commi 2 e» sono sostituite dalla seguente: «comma»;

b) i punti 4), 5), 6) e 7), sono abrogati.

Art. 11.

Regime transitorio

1. Le procedure di cui agli articoli 9 e 13 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni afferenti i piani e i programmi di cui all'art. 5, comma 2, della medesima legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concluse dall'autorità competente che ne ha avviato il procedimento.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 aprile 2017

Il Vice Presidente: VIALE

(Omissis).

17R00262



LEGGE REGIONALE 6 aprile 2017, n. 7.

Soppressione del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio e disposizioni normative di adeguamento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 12 aprile 2017, Parte I)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Soppressione del Comitato tecnico regionale per il territorio

1. Il Comitato tecnico regionale per il territorio di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

Art. 2.

Conferenze di servizi in materia di territorio, urbanistica e ambiente

1. In attesa dell'adeguamento complessivo della normativa regionale in materia di conferenze di servizi, qualora nell'ambito dell'istruttoria dei procedimenti in materia di territorio, urbanistica e ambiente sia necessario acquisire le valutazioni o i pareri di altre strutture dell'amministrazione regionale, la struttura procedente indice, di regola, una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alle conferenze di servizi cui partecipano altre amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Alla seduta illustrativa della conferenza di servizi di cui al comma 1 partecipa, a titolo gratuito, un rappresentante degli ordini professionali degli agronomi e dottori forestali, architetti, avvocati, biologi, geologi, ingegneri, nominato dai rispettivi ordini, di comprovata esperienza nei rispettivi settori, unitamente ai relativi supplenti, per fornire contributi scientifici per la trattazione delle pratiche.

Art. 3.

Modificazioni di norme

1. Alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 14, le parole: «, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio», sono soppresse;

b) al comma 7 dell'art. 14, le parole: «, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio», sono soppresse;

c) al comma 2 dell'art. 14-*bis*, le parole «, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio», sono soppresse;

d) al comma 7 dell'art. 14-*bis*, le parole «, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio», sono soppresse;

e) al comma 7 dell'art. 22, le parole: «, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio», sono soppresse.

2. Alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'art. 2, le parole: «, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'art. 12,», sono soppresse;

b) il comma 4 dell'art. 11 è abrogato;

c) al comma 2 dell'art. 13, le parole: «, sentito il Comitato di cui all'art. 12,», sono soppresse;


d) al comma 6 dell'art. 13, le parole: «sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Comitato tecnico di cui all'art. 12», sono soppresse;

e) al comma 7-*bis* dell'art. 13, le parole: «sono sottoposte all'esame del Comitato tecnico per la VIA di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale con il supporto delle altre strutture regionali qualora sia necessario acquisire le loro valutazioni»;

f) al comma 1 dell'art. 14, le parole: «, partecipando in questi casi ai lavori del Comitato in qualità di correlatore», sono soppresse;

g) al comma 1 dell'art. 15, le parole: «, sulla base del parere reso dal Comitato tecnico di cui all'art. 12,», sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 56/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Con il regolamento di cui all'art. 7» sono sostituite dalle seguenti: «Con provvedimento della Giunta regionale».



4. Alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina estrattiva) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 5, le parole: «, sentito il Comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni», sono soppresse;

b) al comma 4 dell'art. 5, le parole: «, sentito il Comitato tecnico regionale,», sono soppresse;

c) al comma 1 dell'art. 19, le parole: «, sentito il Comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale n. 11/1999 e successive modificazioni e integrazioni», sono soppresse.

5. Alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 - Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 5, le parole: «e della sezione del Comitato di cui all'art. 12», sono soppresse;

b) al comma 1 dell'art. 10, le parole: «, e le sottoposte al Comitato VAS di cui all'art. 12», sono soppresse;

c) al comma 2 dell'art. 10, le parole: «acquisito il parere del Comitato VAS,», sono soppresse;

d) l'art. 12, è abrogato;

e) il comma 5 dell'art. 17, è abrogato.

6. All'art. 18, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010) e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole «deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2008, n. 1308 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519/2006. Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria)» sono inserite le seguenti: «e successive modifiche e aggiornamenti».

7. È soppresso ogni altro riferimento al Comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale n. 11/1999 e successive modificazioni e integrazioni contenuto in altre disposizioni regionali non espressamente richiamate nei commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Art. 4.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale
30 aprile 2012, n. 17 - Disciplina delle sale da gioco*

1. Al secondo e al terzo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/2012, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» e alla fine del comma sono aggiunte le parole: «Entro aprile 2017 si dà inizio al tavolo di lavoro».

Art. 5.

Norma transitoria

1. La sezione per la VAS del Comitato di cui all'art. 1 continua ad operare fino alla conclusione dei procedimenti di VAS avviati ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio);

b) la legge regionale 1° ottobre 1999, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 - Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio);

c) l'art. 20 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015).

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 aprile 2017

Il Vice Presidente: VIALE

(Omissis).

17R00263

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 marzo 2017, n. 10.

Dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici e presentazione della relativa certificazione nonché inizio delle prove nei concorsi pubblici.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 4 aprile 2017)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del
28 marzo 2017, n. 326;


E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Dichiarazione di appartenenza o aggregazione
al gruppo linguistico e presentazione
della relativa certificazione*

1. Nei concorsi banditi dalla Provincia autonoma di Bolzano, da enti strumentali della stessa, da agenzie provinciali e da altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa



propria o delegata della provincia, le persone non residenti di cui all'art. 20-ter, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, anche se di cittadinanza italiana, hanno diritto di rendere la dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino di cui allo stesso articolo e di presentare la relativa certificazione fino all'inizio della prima prova concorsuale.

Art. 2.

Inizio delle prove concorsuali

1. Se una persona di cui all'art. 1 intende partecipare a uno dei concorsi di cui al medesimo articolo e intende avvalersi del diritto ivi previsto, deve dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso. In tal caso la prima prova concorsuale non può iniziare prima delle ore 12,00 del giorno stabilito per la stessa.

Art. 3.

Indicazione nei bandi di concorso

1. I bandi dei concorsi di cui all'art. 1 devono richiamare espressamente il diritto previsto dal medesimo articolo e l'obbligo di cui all'art. 2.

Art. 4.

Applicabilità

1. Per gli enti di cui all'art. 1 le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 trovano applicazione anche in deroga a discipline contrastanti; ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 marzo 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

17R00177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 marzo 2017, n. 11.

Modifiche del regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 4 aprile 2017)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 28 marzo 2017, n. 326;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I commi 2 e 3 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, sono così sostituiti:

«2. Salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10, i requisiti prescritti devono essere posseduti sia al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande che alla data di assunzione. Il personale è tenuto ad informare immediatamente l'amministrazione in caso di perdita dei requisiti necessari per l'assunzione all'impiego provinciale.

3. Il bando di concorso può anche prevedere la semplice manifestazione di interesse a partecipare e che il possesso dei requisiti debba sussistere in un momento successivo prestabilito, purché non posteriore al giorno della prima prova di concorso, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 marzo 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

17R00178



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2017, n. 6.

Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 13 del 14 aprile 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alle leggi regionali 4/2005, 11/2011, 5/2012, 4/2013, 4/2014 e 3/2015 in materia di delega alle camere di commercio di funzioni concernenti la concessione di contributi alle imprese e per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita

1. All'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Delega di funzioni alle camere di commercio»;

b) al comma 1 le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono delegate all'Unione regionale delle Camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG)» sono sostituite dalle seguenti: «Sono delegate alle camere di commercio aventi sede in Friuli-Venezia Giulia»;

c) dopo la lettera *n)* del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

n-bis) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile di cui all'art. 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

n-ter) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile di cui all'art. 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

n-quater) incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese di cui al titolo II, capi II e III, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle pic-

cole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo).»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.».

2. All'art. 43 della legge regionale 4/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*bis* la parola «annualmente» è soppressa;

b) al comma 2 le parole «di Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «delle Camere di commercio»;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati.

3. All'art. 45 della legge regionale 4/2005 le parole «Unioncamere FVG riceve» sono sostituite dalle seguenti: «le Camere di commercio ricevono».

4. All'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 85 le parole «, anche tramite delega alla Unione regionale delle Camere di Commercio del Friuli-Venezia Giulia (Unioncamere FVG),» sono soppresse;

b) al comma 86 le parole «, nonché le modalità di esercizio dell'eventuale delega» sono soppresse.

5. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), le parole «, anche tramite delega alla Unione regionale delle Camere di Commercio del Friuli-Venezia Giulia (Unioncamere FVG),» sono soppresse.

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:


a) l'art. 6 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);

b) l'art. 55, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), modificativo dell'art. 6 della legge regionale 4/2013;

c) l'art. 9, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), modificativo dell'art. 6 della legge regionale 4/2013;

d) l'art. 2, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), modificativo dell'art. 6 della legge regionale 4/2013.

7. Fino alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e le camere di commercio prevista dall'art. 42, comma 2, della legge regionale 4/2005, come sostituito dal comma 1, lettera *d)*, continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate tra la Regione e Unioncamere FVG in base agli schemi approvati con la deliberazione della Giunta regionale



14 marzo 2013, n. 397 (Legge regionale 4/2004 - Art. 42 - Approvazione schema di convenzione con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese - Autorizzazione alla stipulazione), con la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2013, n. 473 (Approvazione schema convenzione con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese femminili di cui all'art. 2, comma 85, della legge regionale 11/2011 e alle imprese giovanili di cui all'art. 20, comma 3, della legge regionale 5/2012) e con la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014, n. 822 (legge regionale 4/2013 - Approvazione schema di convenzione da stipularsi con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione degli incentivi di cui al capo II «Progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitività delle PMI» e al capo III «Progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete»). Fermi restando gli obblighi assunti dalle camere di commercio in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le attività amministrative contemplate dalle convenzioni di cui al primo periodo, non oggetto di delega alle camere di commercio da parte di Unioncamere FVG ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, sono svolte:

a) dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;

b) dall'Amministrazione regionale, sentite le camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e degli schemi di domanda e della modulistica;

c) da ciascuna singola camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese e al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 8.

8. Le assegnazioni di risorse effettuate a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale 397/2013, 473/2013 e 822/2014 citate al comma 7.

9. I procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai contributi alle imprese turistiche previsti dagli articoli 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono definiti a cura delle camere di commercio nel rispetto degli obblighi assunti dalle stesse in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 5/2013.

10. All'art. 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a soggetti privati, per il tramite delle camere di commercio aventi sede in Friuli-Venezia Giulia, con le quali, al fine di disciplinare i relativi rapporti, la Regione stipula appo-

sita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive.»;

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 5 le parole «Unioncamere FVG riceve» sono sostituite dalle seguenti: «le Camere di commercio ricevono»;

d) al comma 6 le parole «a Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere di commercio».

11. Fino alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e le camere di commercio prevista dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4/2014, come sostituito dal comma 10, lettera a), continua ad applicarsi la convenzione stipulata tra la Regione e Unioncamere FVG in base allo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2014, n. 1427 (legge regionale 4/2014, art. 18, comma 3 - Approvazione schema di convenzione da stipularsi con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di contributi destinati a migliorare la vivibilità e la fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostenendo l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita). Fermi restando gli obblighi assunti dalle camere di commercio in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le attività amministrative contemplate dalla convenzione tra la Regione e Unioncamere FVG di cui al primo periodo, non oggetto di delega alle camere di commercio da parte di Unioncamere FVG ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, sono svolte:

a) dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;

b) dall'Amministrazione regionale, sentite le camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e della modulistica;

c) da ciascuna singola camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese e al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 12.


12. Le assegnazioni di risorse effettuate a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 1427/2014 citata al comma 11.

13. All'art. 97 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «a Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere di commercio»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le camere di commercio è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive.»;



c) al comma 3 le parole «Unioncamere FVG riceve» sono sostituite dalle seguenti: «le Camere di commercio ricevono» e le parole «e ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali)» sono soppresse.

14. Fino alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione e le camere di commercio prevista all'art. 97, comma 2, della legge regionale 3/2015, come sostituito dal comma 13, lettera b), continua ad applicarsi la convenzione stipulata tra la Regione e Unioncamere FVG in base allo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2016, n. 562 (legge regionale 3/2015 - Approvazione schema convenzione con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 17, 24, 30 e 31). Fermi restando gli obblighi assunti dalle camere di commercio in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le attività amministrative contemplate dalla convenzione tra la Regione e Unioncamere FVG, non oggetto di delega alle Camere di commercio da parte di Unioncamere FVG ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, sono svolte:

a) dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;

b) dall'Amministrazione regionale, sentite le camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e degli schemi di domanda e della modulistica;

c) da ciascuna singola camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese e al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 15.

15. Le assegnazioni di risorse effettuate a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 562/2016 citata al comma 14.

16. Ferme restando le funzioni spettanti alle camere di commercio in quanto soggetti gestori delegati da Unioncamere FVG ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, le funzioni attribuite a Unioncamere FVG dai pertinenti regolamenti di attuazione, non oggetto di delega alle Camere di commercio da parte di Unioncamere FVG ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 5/2013, sono svolte a far data dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'adeguamento dei regolamenti medesimi alle modifiche in materia di delega di funzioni alle camere di commercio di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 10 e 13:

a) dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;

b) dall'Amministrazione regionale, sentite le camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande o dei bandi e degli schemi di domanda e della modulistica;

c) da ciascuna singola camera di commercio in riferimento alla predisposizione e pubblicazione di note informative, nonché all'eventuale istituzione di commissioni di esperti per l'emissione di pareri e la valutazione delle domande.

17. Ovunque nei regolamenti di cui al comma 16 sia prevista la pubblicazione sul sito internet di Unioncamere FVG, questa è da intendersi riferita al sito internet delle singole camere di commercio per la parte relativa ai territori provinciali di competenza.


18. La convenzione stipulata tra la Regione, Unioncamere FVG e le camere di commercio in base allo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 642 (DPRReg 136/2015, art. 7, comma 3, lettera d) - Approvazione bozza di convenzione tra l'Amministrazione regionale e Unioncamere FVG, in qualità di organismo intermedio che agirà per il tramite delle camere di commercio provinciali, per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 «investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», continua ad applicarsi nel rispetto di quanto previsto al secondo periodo. Fermi restando gli obblighi assunti dalle camere di commercio in quanto soggetti tramite i quali sono svolte, con riferimento al territorio di competenza, le funzioni di organismo intermedio di Unioncamere FVG per le Azioni 1.1 e 2.3 del POR FESR 2014-2020, a far data dall'entrata in vigore della presente legge le attività amministrative contemplate dalla convenzione di cui al primo periodo spettanti a Unioncamere FVG sono svolte da ciascuna singola camera di commercio in riferimento al territorio di competenza.

19. Ferme restando le funzioni spettanti alle camere di commercio in conformità della convenzione di cui al comma 18 e ai sensi del bando POR FESR 2014-2020 «Attività 1.1.a - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese», approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 644, e del bando POR FESR 2014-2020 «Attività 2.3.a.1 Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI», approvato con la deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 1898, a far data dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni attribuite da tali bandi a Unioncamere FVG sono svolte:

a) dall'Amministrazione regionale in riferimento all'elaborazione della graduatoria regionale unica delle domande ammissibili all'aiuto e dell'elenco regionale unico delle domande non ammesse all'aiuto relativi all'Attività 2.3.a.1;

b) da ciascuna singola camera di commercio in riferimento alla predisposizione delle note informative e dello schema di domanda di erogazione dell'anticipo.

20. Ovunque nei bandi POR FESR 2014-2020 di cui al comma 19 sia prevista la pubblicazione sul sito internet di Unioncamere FVG, questa è da intendersi riferita al sito internet delle singole camere di commercio.



21. Il comma 5 dell'art. 105 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è sostituito dal seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 58, comma 2, riferito all'art. 64, è abrogato l'art. 54 della legge regionale 2/2002.»

22. Dopo il comma 6 dell'art. 105 della legge regionale 21/2016 è aggiunto il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002;

b) gli articoli 84 e 85 della legge regionale 4/2013;

c) l'art. 2, comma 43, della legge regionale 27/2014;

d) la lettera b) del comma 67 dell'art. 2 della legge regionale 14/2016.»

23. Il comma 6 dell'art. 106 della legge regionale 21/2016 è sostituito dal seguente:

«6. Le modifiche di cui all'art. 86 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 58, comma 2, riferito all'art. 64.»

24. Dopo il comma 7 dell'art. 106 della legge regionale 21/2016 è aggiunto il seguente:

«7-bis. L'art. 90 ha efficacia dal 1° gennaio 2018.»

25. In relazione alle domande che le imprese turistiche presentano a valere sul regolamento di attuazione dell'art. 38 della legge regionale 4/2016 devono intendersi assimilate agli interventi di cui all'art. 156, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2002, le iniziative di costruzione di edifici da destinare a strutture ricettive.

Art. 2.

Modifiche alle leggi regionali 34/2015 e 14/2016

1. Al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 è delegata alle camere di commercio.»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le domande di contributo sono presentate alle camere di commercio, che ne predispongono la graduatoria, da approvare con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di energia, nonché provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 5.»;

c) al terzo periodo le parole «Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «le Camere di commercio».

2. All'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 32 è sostituito dal seguente:

«32. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 30 e 31 è delegata alle camere di commercio. Le domande di contributo sono presentate alle camere di commercio, che le valutano con la modalità del procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall'art. 36 della legge regionale 7/2000, nonché provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 31.»

b) al comma 33 le parole «Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «le Camere di commercio».


3. Fino alla sottoscrizione delle convenzioni tra la Regione e le camere di commercio, previste dall'art. 3, comma 6, della legge regionale 34/2015, come modificato dal comma 1 e dall'art. 3, comma 33, della legge regionale 14/2016 come modificato dal comma 2, lettera b), continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate tra la Regione e Unioncamere FVG in base agli schemi approvati con deliberazione della Giunta regionale 26 agosto 2016, n. 1590 (Schema di convenzione «Delega di funzioni ad Unioncamere FVG e alle quattro CCIAA regionali relative alla gestione dei contributi finalizzati alla realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o all'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001». Approvazione.), e con la deliberazione 9 dicembre 2016, n. 2390 (legge regionale 14/2016, art. 3, comma 33. Schema di convenzione «Delega di funzioni ad Unioncamere FVG e alle tre CCIAA provinciali relativa alla gestione dei contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese (PMI), aventi sede sul territorio regionale, per la realizzazione degli interventi conseguenti alle diagnosi energetiche, finalizzate alla valutazione del consumo di energia e al risparmio energetico conseguibile, ed eseguite in applicazione dei criteri di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 102/2014»). Approvazione e prenotazione fondi. (euro 2.200.000,00)). A far data dall'entrata in vigore della presente legge, le attività amministrative contemplate nelle convenzioni di cui al primo periodo tra la Regione e Unioncamere FVG sono svolte:

a) dalla Giunta regionale in riferimento al riparto su base provinciale delle risorse disponibili;

b) dall'Amministrazione regionale, sentite le camere di commercio, in riferimento alla predisposizione e alla pubblicazione degli avvisi di presentazione delle domande e della modulistica;

c) da ciascuna singola camera di commercio in riferimento alla relazione sulla gestione concernente i canali di incentivazione e alle richieste di liquidazione delle risorse da destinare alle imprese ed al rimborso delle spese, relativamente alla quota spettante ai sensi del comma 4.

4. Le assegnazioni di risorse effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge regionale 34/2015, e ai sensi dell'art. 3, comma 33, della legge regionale 14/2016, a favore di Unioncamere FVG sono confermate a favore delle singole camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1590/2016 e n. 2390/2016, di cui al comma 3.



Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 aprile 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00248

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2017, n. 7.

Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 13 - del 14 aprile 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

CONTRIBUTO PER L'OCCUPABILITÀ DEI GIOVANI

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e la stabilità del lavoro, riducendo le forme di lavoro precario, realizza interventi formativi volti ad aumentare il potenziale di occupabilità dei giovani a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e dalla formazione, nonché interventi straordinari di sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio.

2. In attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione intende perseguire le seguenti finalità:

a) valorizzare gli interventi formativi di tipo esperienziale a favore dei giovani maggiormente vulnerabili;

b) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, favorendone l'orientamento, l'accompagnamento e l'acquisizione di una capacità di gestione di un progetto di vita;

c) promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione dei giovani alla comunità locale, con contestuale valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali;

d) promuovere e sostenere progetti innovativi o sperimentali che coinvolgano i giovani;

e) favorire condizioni occupazionali stabili per i prestatori di lavoro accessorio.

Art. 2.

Interventi ammissibili a contributo

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale che, attraverso la valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali, consentano ai giovani di potenziare e migliorare le proprie capacità di gestire un più ampio progetto di vita.

2. La Regione finanzia gli interventi di cui al comma 1 mediante risorse proprie e del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo sulla base della programmazione degli interventi definita nel documento di Pianificazione periodica delle operazioni - PPO, del periodo di riferimento.


Art. 3.

Destinatari degli interventi e beneficiari del contributo

1. Sono soggetti destinatari degli interventi di cui all'art. 2 i giovani di età compresa tra i diciotto anni compiuti e i trenta anni non compiuti, residenti o domiciliati in regione, che nei dodici mesi precedenti all'intervento non hanno svolto un'attività lavorativa e non hanno usufruito di percorsi formativi finalizzati al rilascio di un titolo di studio.

2. I soggetti attuatori e beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, i soggetti del terzo settore e gli enti locali che operano in rete, aventi a capofila o un ente di formazione o un soggetto del terzo settore. Possono partecipare alla rete anche le imprese che operano in collaborazione con i soggetti della rete sopraindicati.

3. Ai fini della individuazione dei soggetti del Terzo settore aventi titolo a concorrere alla costituzione delle reti di cui al comma 2, valgono le disposizioni della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).



Art. 4.

Disposizioni procedurali

1. I soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, sono individuati tramite apposito Avviso emanato dalla Direzione competente in materia di istruzione e formazione, nel quale vengono definiti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di contributo, le caratteristiche del progetto da presentare, i termini e modalità per l'attivazione e gestione dei percorsi, le tipologie di spese ammissibili, i termini e modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio richieste, l'eventuale liquidazione di anticipi e le rispettive garanzie fideiussorie.

2. Per la gestione e la rendicontazione degli interventi trovano applicazione le regole che disciplinano la gestione del Fondo sociale europeo.

Art. 5.

Regime di aiuto

1. Gli interventi sono effettuati nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea.

Capo II

CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE CON
CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO DI PRESTATORI DI LAVORO
ACCESSORIO

Art. 6.

Interventi ammissibili a contributo

1. Al fine di favorire l'accesso da parte dei prestatori di lavoro accessorio, a condizioni occupazionali stabili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per assunzioni, effettuate nel 2017 sul territorio regionale, con contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di cui al Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), di durata non inferiore a sei mesi, di soggetti che nel 2016 abbiano percepito da un singolo committente almeno 1.000 euro a titolo di compenso per prestazioni di lavoro accessorio di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81/2015.

Art. 7.

Beneficiari del contributo

1. Sono beneficiari del contributo di cui all'art. 6 i seguenti soggetti, che abbiano corrisposto nel 2016 almeno 1.000 euro a titolo di compenso per prestazioni di lavoro accessorio di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81/2015 al soggetto che intendono assumere:

a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;

b) cooperative e loro consorzi.

Art. 8.

Ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo di cui all'art. 6 è pari:

a) a 1.000 euro per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi, in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;

b) a 2.000 euro per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi, in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;

c) a 4.000 euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;

d) a 6.000 euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale.

Art. 9.

Regime di aiuto de minimis

1. Il contributo di cui all'art. 6 è concesso a titolo di aiuto *de minimis*, nel rispetto integrale delle condizioni poste dai vigenti regolamenti europei.

Art. 10.

Cumulabilità del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 6 non è cumulabile con i contributi previsti dalla regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).


Art. 11.

Disposizioni procedurali

1. Le istanze di contributo di cui all'art. 6 sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione.

2. I termini per la presentazione delle istanze di contributo di cui al comma 1 sono individuati con decreto del direttore centrale della direzione competente in materia di lavoro pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge in materia di regime di aiuto *de minimis*, di requisiti per la concessione del contributo, di modalità di presentazione della domanda di contributo e di modalità di istruzione del procedimento contributivo trova applicazione quanto previsto dalla regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale n. 18/2005, in quanto compatibile.



Art. 12.

Disposizioni di prima applicazione

1. Le istanze di contributo di cui all'art. 6 relative ad assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 11, comma 2, sono presentate, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

*Capo III*MISURE SPERIMENTALI DI ACCOMPAGNAMENTO INTENSIVO
ALLA RICOLLOCAZIONE

Art. 13.

*Misura sperimentale di accompagnamento intensivo
alla ricollocazione*

1. L'Amministrazione regionale promuove, in via sperimentale, una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati residenti sul territorio regionale non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

2. La misura di cui al comma 1 è realizzata in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/2005, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.

3. I soggetti beneficiari e le modalità attuative della misura di cui al comma 1 sono individuati con regolamento regionale, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, sulla base dell'analisi del mercato del lavoro regionale effettuata dall'Area Agenzia regionale per il lavoro.

4. La misura di cui al comma 1 può essere sostenuta, oltre che a valere su risorse regionali, anche a valere su parte delle risorse residue di cui all'art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), una volta rese effettivamente disponibili tali ultime risorse per l'Amministrazione regionale.

Art. 14.

*Sostegno all'attuazione dell'assegno di ricollocazione
e di analoghe misure regionali di accompagnamento
intensivo alla ricollocazione*

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire il buon esito della sperimentazione dell'assegno di ricollocazione, di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 150/2015, e di promuovere la realizzazione in via sperimentale di analoghe misure regionali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione a favore di disoccu-

pati residenti sul territorio regionale non rientranti fra i beneficiari della misura nazionale, è autorizzata a sostenere i seguenti interventi:

a) il potenziamento dei Centri per l'impiego con personale dedicato ai servizi di accompagnamento intensivo alla ricollocazione;

b) il potenziamento dei sistemi informativi, in uso ai Centri per l'impiego, attraverso i quali avvengono l'accesso e la gestione dei servizi di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

2. Le modalità attuative degli interventi di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente Commissione consiliare.

Capo IV

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 15.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di sostegno all'occupabilità dei giovani, all'assunzione di prestatori di lavoro accessorio e all'assunzione dei soggetti che partecipano alle sperimentazioni delle misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sullo stato di attuazione della legge, fornendo in particolare le seguenti informazioni:

a) contenuti dell'avviso relativo ai contributi per gli interventi formativi di cui al capo I della presente legge, domande presentate e interventi ammessi a finanziamento;

b) numero dei beneficiari del contributo per il sostegno alle assunzioni di cui al capo II della presente legge, distinti per tipologie di assunzione e risorse impiegate;

c) risultati occupazionali raggiunti all'esito dell'attuazione delle misure di cui al capo III della presente legge.

3. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che dia conto dell'andamento degli interventi formativi di cui al capo I, in termini di numero di interventi portati a compimento e loro contenuti, soggetti attuatori coinvolti, risorse impiegate e condizione lavorativa dei giovani che hanno beneficiato dell'intervento a un anno dalla sua conclusione.

4. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.


Capo V

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 16.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al



2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede come di seguito indicato:

a) per 1.500.000 euro, suddivisi in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) per 3 milioni di euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

5. Per le finalità previste dall'art. 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

7. Per le finalità previste dall'art. 14, comma 1, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo come di seguito indicato:

a) per 100.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) per 20.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 aprile 2017

SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00241

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2017, n. 8.

Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 13 - del 14 aprile 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 5/2012

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. *(Consulte comunali dei giovani)*. — 1. Le Consulte comunali dei giovani sono organismi autonomi, apartitici e permanenti con funzioni consultive dei Consigli comunali che ne hanno disposto l'attivazione. La composizione e le attività delle Consulte comunali dei giovani si rivolgono precipuamente ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Informano le loro attività ai valori e principi costituzionali ed europei, nonché alla disciplina regionale, nazionale, comunitaria e internazionale sui diritti e doveri dei giovani.



2. Le Consulte comunali dei giovani esprimono pareri non vincolanti ai Consigli comunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani e svolgono in particolare le seguenti ulteriori funzioni:

a) promuovono la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;

b) facilitano la conoscenza, da parte dei giovani, delle attività e delle funzioni dell'ente locale;

c) elaborano progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

d) seguono l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;

e) raccolgono informazioni sul proprio territorio di riferimento riguardanti le problematiche della condizione giovanile;

f) elaborano documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;

g) collaborano con le istituzioni scolastiche, le associazioni e le organizzazioni del terzo settore al fine di promuovere iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva.

3. All'interno di ciascuna area territoriale, così come individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'allegato *C bis* della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le Consulte comunali dei giovani possono costituire un Coordinamento, al fine di poter esercitare le funzioni di cui al comma 2 con riferimento all'intero territorio, e in particolare:

a) esprimere proposte e pareri sui Piani di zona di cui all'art. 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

b) esprimere proposte e pareri ai Tavoli territoriali per le politiche abitative di cui all'art. 8 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);

c) esprimere proposte e pareri alle Assemblee dei Sindaci delle Unioni territoriali intercomunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani.

4. Ciascun comune può istituire una Consulta comunale dei giovani mediante deliberazione dell'organo competente e contestuale approvazione di uno Statuto, conforme al modello predisposto di cui all'Allegato A della presente legge, che dispone, tra l'altro, in merito al funzionamento degli organi, alla convocazione almeno annuale di un'assemblea pubblica, all'elezione del Consiglio direttivo, all'eventuale riduzione del limite di età di cui ai commi 1 e 6, alla convocazione delle sedute del Consiglio medesimo, all'elezione e ai compiti del Presidente della Consulta.

5. È possibile modificare l'Allegato di cui al comma 4, in conformità con i principi contenuti nella presente legge, mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili.

6. Alla Consulta possono aderire tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, in possesso di un valido documento d'identità, residenti in un determinato Comune.

7. Sono organi della Consulta:

a) il Consiglio direttivo, eletto dalla Consulta, organo elettivo con funzioni deliberative;

b) il Presidente, con funzioni di rappresentanza istituzionale e di conduzione delle sedute del Consiglio direttivo della Consulta comunale dei Giovani.

8. Vi è incompatibilità tra le funzioni di componente del Consiglio direttivo e altre cariche politiche elettive, e in particolare le cariche di Consigliere comunale, Assessore o Sindaco del Comune.

9. La Consulta comunale dei Giovani adotta, tramite deliberazione del Consiglio direttivo, un proprio Regolamento interno, che in armonia con i principi dello Statuto, disciplini in particolare:

a) la durata in carica degli organi e l'individuazione eventuale di ulteriori organi quali ad esempio l'ufficio di presidenza, il vicepresidente e le commissioni di lavoro;

b) le modalità alternative di elezione dei membri del Consiglio direttivo, nonché le modalità di surrogazione e decadenza dei suoi componenti;

c) le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute.»

2. Dopo la lettera *a)* del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 5/2012 è inserita la seguente: «*a bis*) quattro rappresentanti delle Consulte comunali dei giovani, designati da un'apposita conferenza dei Presidenti delle medesime, convocata dall'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, e presieduta dal Presidente della Consulta comunale dei giovani del comune più popoloso;».

3. Nella legge regionale n. 5/2012 è aggiunto l'Allegato A di cui alla presente legge.

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. I Comuni, nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già presenti Consulte giovanili comunque denominate, attivano entro centoventi giorni un percorso di adeguamento dei propri organismi alle disposizioni della presente legge, in raccordo con il Servizio della Regione competente in materia di politiche giovanili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 aprile 2017

SERRACCHIANI



Allegato A
relativo all'art. 6-bis, comma 4
STATUTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI DEL COMUNE DI «X»

Art. 1.
Istituzione

1. È istituita dal Comune di «X», con deliberazione del Consiglio comunale in data «Y» la Consulta comunale dei giovani del Comune di «X».

Art. 2.
Principi e funzioni

1. La Consulta comunale dei giovani è un organismo autonomo, apartitico e permanente con funzioni consultive del Consiglio comunale, esprime pareri non vincolanti al Consiglio comunale sulle deliberazioni di interesse per i giovani e svolge in particolare le seguenti ulteriori funzioni:

- a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilita la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- d) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
- e) raccoglie informazioni sul proprio territorio di riferimento riguardanti le problematiche della condizione giovanile;
- f) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
- g) collabora con le istituzioni scolastiche, le associazioni e le organizzazioni del terzo settore al fine di promuovere iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva.

2. Per il conseguimento delle proprie finalità la Consulta comunale dei giovani si avvale delle risorse messe a disposizione nel bilancio annuale del comune e/o delle risorse assegnate dalla Giunta comunale. Tutte le cariche sono a titolo gratuito e le iniziative intraprese non devono avere scopo di lucro. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Consulta comunale dei giovani approva una relazione sulle attività svolte durante l'anno e il relativo rendiconto finanziario, e ne trasmette copia al Consiglio comunale.

3. Le funzioni amministrative di supporto alle attività della Consulta comunale dei giovani sono svolte avvalendosi del personale messo a disposizione dagli uffici del Comune.

Art. 3.
Organi

1. Sono organi della Consulta:

- a) Il Consiglio direttivo della Consulta comunale dei giovani;
- b) il Presidente della Consulta comunale dei giovani;

2. Tramite il Regolamento interno è indicato il periodo, non superiore a 5 anni, in cui gli organi della Consulta comunale dei Giovani durano in carica. Possono inoltre essere individuati ulteriori organi, quali l'ufficio di presidenza, il vicepresidente ed eventuali commissioni di lavoro.

Art. 4.
Consiglio direttivo della Consulta comunale dei Giovani

1. Il Consiglio direttivo della Consulta comunale dei Giovani (di seguito Consiglio direttivo) è l'organo deliberativo della Consulta comunale dei Giovani, i cui membri hanno un'età compresa tra i 14 e i 35 anni. I membri sono eletti in un numero massimo corrispondente a quello dei componenti del Consiglio Comunale, e un numero minimo corrispondente a un terzo dei componenti del Consiglio Comunale.

2. Vi è incompatibilità tra le funzioni di componente del Consiglio direttivo e altre cariche politiche elettive, e in particolare le cariche di Consigliere comunale, Assessore o Sindaco del Comune.

3. Le sedute del Consiglio direttivo sono convocate almeno due volte l'anno dal Presidente della Consulta comunale dei Giovani o da un terzo dei suoi componenti. La seduta di insediamento è convocata dall'Assessore comunale responsabile in materia di Politiche giovanili.

4. Almeno una volta l'anno il Consiglio direttivo è convocato congiuntamente a un'assemblea pubblica a cui possono partecipare con diritto di parola tutti i giovani tra i 14 e i 35 anni residenti nel Comune.

5. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente.

6. Hanno diritto a prender parte all'elezione del Consiglio direttivo tutti i giovani domiciliati nel comune che abbiano un'età compresa tra i 14 e i 35 anni in possesso di un documento d'identità valido. Le elezioni si svolgono in una data fissata dal Sindaco o suo delegato. Il corpo elettorale è chiamato all'elezione del Consiglio direttivo mediante avviso pubblico emesso dal Sindaco o suo Delegato, almeno dieci giorni prima della data designata per le elezioni. Il voto è personale, eguale, libero e segreto, ed è possibile esprimere fino a due preferenze. In tal caso, l'elettore deve indicare due candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elezione del Consiglio direttivo può avvenire anche mediante convocazione di un'apposita assemblea pubblica degli aventi diritto.

7. Hanno diritto a esprimere la loro candidatura a membro del Consiglio direttivo, almeno dieci giorni prima della data designata per le elezioni, tutti i giovani domiciliati nel comune che abbiano un'età compresa tra i 14 e i 35 anni. Risultano eletti a componenti del Consiglio direttivo i candidati che ottengono più voti.

8. Il Regolamento interno di cui all'art. 6 può disciplinare modalità elettive diverse da quanto indicato al comma 7 del presente articolo, purché non incompatibili o contrarie a quanto indicato dallo Statuto e dai principi generali di cui alla legge regionale n. 5/2012. Inoltre, definisce le modalità di surroga e decadenza dei componenti del Consiglio direttivo. Sono in ogni caso fatti salvi i motivi di decadenza di cui all'art. 7, comma 4-bis, della legge regionale n. 5/2012.

Art. 5.
Presidente della Consulta comunale dei Giovani

1. Il Presidente della Consulta comunale dei Giovani (di seguito Presidente) è l'organo di rappresentanza istituzionale della Consulta comunale dei Giovani. È eletto dal Consiglio direttivo a scrutinio segreto tra i propri componenti nella seduta di insediamento e ha il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare svolgimento dei lavori.

Art. 6.
Regolamento interno della Consulta comunale dei Giovani

1. La Consulta comunale dei Giovani adotta, tramite deliberazione del Consiglio direttivo, un proprio Regolamento interno, in armonia con i principi del presente Statuto, nel quale sono disciplinate in particolare:

- a) la durata in carica dei propri organi e l'individuazione di ulteriori eventuali organi, di cui all'art. 3, comma 2;
- b) eventuali modalità alternative di elezione dei membri del Consiglio direttivo, nonché le modalità di surroga e decadenza dei componenti del Consiglio direttivo di cui all'art. 4, comma 8;
- c) le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute;
- d) la sede della Consulta comunale dei Giovani, di norma ubicata presso la Sede Municipale o altri spazi a disposizione dell'Amministrazione comunale.


2. Il Regolamento interno può disciplinare ulteriori specifiche disposizioni sul funzionamento della Consulta comunale dei Giovani. Ciascun aggiornamento al Regolamento interno è approvato con voto favorevole dei due terzi del Consiglio direttivo.

3. Il Regolamento interno e le successive modifiche sono inviate alla Giunta comunale che ne delibera la presa d'atto.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

(Omissi).

17R00242



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 aprile 2017, n. 073/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141.

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 12 del 6 aprile 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)

IL PRESIDENTE

Visti:

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento/CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2016) 8355 final del 5 dicembre 2016 della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale del 13 gennaio 2017, n. 38;

la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) ed in particolare l'art. 73 (Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale);

il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con proprio decreto 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.;

Ritenuto necessario adeguare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0141/Pres./2016, al fine di riorganizzare la distribuzione di competenze tra le strutture coinvolte nell'attuazione del PSR nonché inserire la misura 14 - Benessere animale e la modalità di accesso costituita dal pacchetto giovani;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 598 del 31 marzo 2017, avente per oggetto «Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141. Approvazione.»;

Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141»;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 141/2016

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141 (Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4) sono apportate le seguenti modifiche:


a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) misure connesse agli investimenti: misure di cui all'allegato A, articolate in sottomisure e tipi di intervento, che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale ai sensi degli articoli 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 33, 35, 42, 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 32, 33, 34 e 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013»;

b) dopo la lettera r) è inserita la seguente:

«r bis) pacchetto giovani: insieme di misure attuate nel contesto di una progettazione integrata, che si sostanzia nella concessione di un premio al giovane agricoltore, come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento (UE) 1305/2013, di un aiuto all'azienda e nell'adesione obbligatoria ai servizi di formazione o di consulenza»;

c) alla lettera bb) dopo le parole: «supportare la struttura responsabile» sono inserite le seguenti: «e l'ufficio attuatore».



Art. 2.
*Modifica all'art. 8 del decreto
del Presidente della Regione 141/2016*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 141/2016 è sostituita dalla seguente:

«*b*) integrato, mediante la presentazione di un PI, un PF o un pacchetto giovani, secondo la disciplina di cui al capo III;».

Art. 3.
*Inserimento degli articoli 20-bis, 20-ter e 20-quater
al decreto del Presidente della Regione 141/2016*

1. Dopo l'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 141/2016 sono inseriti i seguenti:

«Art. 20-bis (*Descrizione del pacchetto giovani*). — 1. Il pacchetto giovani si attua, nel contesto di un accesso di progettazione integrata, attraverso:

a) la concessione di un premio, previsto dalla tipologia di intervento 6.1, per l'avviamento di imprese di giovani agricoltori;

b) la concessione di un aiuto, previsto da una delle seguenti tipologie di intervento:

1) 4.1.1, di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole;

2) 4.1.2, finalizzata all'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole;

3) 6.4.2, diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali;

c) l'adesione obbligatoria ai servizi di formazione o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 1.1, relativa al sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, o alla tipologia di intervento 2.1, relativa ai servizi di consulenza rivolti agli operatori agricoli, forestali e alle piccole e medie imprese, attive nelle aree rurali del PSR.

Art. 20-ter (*Bando di pacchetto giovani*). — 1. Il bando di pacchetto giovani, oltre agli elementi di cui all'art. 10, indica:

a) le misure obbligatorie e facoltative attivabili sul pacchetto giovani;

b) l'ufficio attuatore competente a ricevere le domande di pacchetto giovani;

c) le modalità di presentazione del pacchetto giovani e la documentazione da allegare;

d) i contenuti minimi del piano di sviluppo aziendale, al fine di evidenziare i vantaggi dell'attuazione combinata delle misure oggetto del pacchetto giovani;

e) i costi minimi e massimi per ogni intervento previsto nel pacchetto ed il costo minimo del pacchetto in relazione all'aiuto;

f) i termini specifici di avvio e di conclusione;

g) la disciplina delle proroghe e delle varianti;

h) le specifiche modalità di rendicontazione e di liquidazione;

i) gli impegni essenziali e accessori derivanti al beneficiario dall'attuazione del pacchetto giovani.

Art. 20-quater (*Adempimenti specifici di pacchetto giovani*). — 1. L'ufficio attuatore di cui all'art. 20-ter, comma 1, lettera *b*) riceve la domanda di pacchetto giovani e:

a) applica i criteri di selezione previsti dai tipi di intervento attivati a valere sul pacchetto giovani, escludendo le domande che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio;

b) in caso di parità di punteggio, applica i criteri di priorità indicati nel bando;

c) predispone la graduatoria dei pacchetti giovani ammessi a finanziamento, ammessi ma non finanziati e l'elenco dei pacchetti giovani non ammessi;

d) approva e pubblica sul BUR la graduatoria di cui alla lettera *c*);

e) adotta il provvedimento di concessione del sostegno e lo trasmette al beneficiario.».

Art. 4.
*Sostituzione degli allegati A e B al decreto
del Presidente della Regione 141/2016*

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 141/2016 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

2. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 141/2016 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 5.
Norma transitoria

1. Le disposizioni relative al pacchetto giovani di cui agli articoli 2, comma 1, lettera *r bis*), 8, comma 1, lettera *b*), 20-bis, 20-ter e 20-quater del decreto del Presidente della Regione 141/2016, come modificati dal presente regolamento, si applicano alle domande di pacchetto giovani presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Alle domande di pacchetto giovani già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26 (Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale - FEASR).

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 aprile 2017, n. 077/Pres.

Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d'acqua, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere *c*) e *d*), legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 «Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque».


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 26 aprile 2017)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo», con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, nonché le relative funzioni amministrative;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 «Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque», che introduce, tra l'altro, al titolo IV, una nuova regolamentazione per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua;



Visto l'art. 14, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge regionale 11/2015, ai sensi del quale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, con regolamento regionale sono definiti i criteri e i procedimenti finalizzati al rilascio, alla sospensione, alla variante, al rinnovo e all'estinzione della concessione di derivazione d'acqua di cui al titolo IV, capi II, III e IV, le modalità di determinazione del deposito cauzionale, nonché le procedure semplificate per il riconoscimento o la concessione preferenziale all'uso dell'acqua;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2017, n. 608;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d'acqua, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere *c)* e *d)* della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d'acqua, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere *c)* e *d)*, legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 «Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque».

(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), i criteri e procedimenti finalizzati al rilascio, alla sospensione, alla variante, al rinnovo e all'estinzione della concessione di derivazione d'acqua, di cui al titolo IV, capi II, III e IV della legge regionale medesima, le modalità di determinazione del deposito cauzionale, nonché le procedure semplificate per il riconoscimento o la concessione preferenziale all'uso dell'acqua.

2. Il presente regolamento trova applicazione per tutte le tipologie di utilizzo delle risorse idriche soggette a concessione previste dalla legge regionale 11/2015, ivi incluse le derivazioni di acque sotterranee ad uso non esclusivamente domestico di cui all'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) nonché per l'autorizzazione all'attingimento di acque superficiali.

Capo II

ATTINGIMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI

Art. 2.

Autorità competenti al rilascio e validità delle autorizzazioni

1. La Regione, i comuni, ed i consorzi di bonifica, nell'ambito delle competenze loro attribuite ai sensi della legge regionale 11/2015, rilasciano le autorizzazioni per l'attingimento di acque superficiali da realizzarsi esclusivamente a mezzo di dispositivi mobili o semifissi a carattere provvisorio tali da non alterare il profilo dell'alveo e da non intaccare gli argini o pregiudicare le difese del corso d'acqua, e comunque a condizione che il prelievo abbia carattere di temporaneità.

2. Salvo quanto stabilito al comma 4, l'autorizzazione di attingimento viene rilasciata per la durata massima di un anno ed ha comunque scadenza al termine dell'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda.

3. Le autorizzazioni di attingimento sono rinnovabili e possono essere revocate per motivi di pubblico interesse.

4. Limitatamente alla zona montana di cui all'art. 3, comma 1, lettera *vv)* della legge regionale 11/2015, i comuni rilasciano le autorizzazioni per l'attingimento di acque superficiali da realizzarsi anche a mezzo di dispositivi fissi, esclusivamente relative alle seguenti utilizzazioni:

a) a servizio di rifugi alpini o malghe;

b) a servizio di edifici isolati non adibiti ad attività economiche e privi di strutture acquedottistiche. Per tali utilizzazioni il prelievo non deve essere superiore a 2 litri al secondo e l'autorizzazione può avere durata non superiore ai 5 anni, eventualmente rinnovabili qualora ne persistano le condizioni.

Art. 3.


Presentazione della domanda di autorizzazione

1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di attingimento devono essere presentate con i contenuti di cui all'art. 4, entro il 31 marzo di ciascun anno, al fine di consentire agli enti competenti la valutazione complessiva dei prelievi richiesti, la loro compatibilità con le condizioni del corso d'acqua interessato e con le esigenze di tutela della risorsa e di razionalizzazione delle utilizzazioni.

2. Le domande presentate oltre la data indicata dal comma 1 potranno essere accolte se non pregiudicano le esigenze di tutela qualitativa della risorsa e risultano compatibili con le autorizzazioni già rilasciate secondo l'art. 40, comma 1, lettere *c)* e *d)* della legge regionale 11/2015.

3. I soggetti obbligati per legge a trasmettere al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata sono tenuti a presentare l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di attingimento esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

4. Le domande qualora presentate in forma cartacea dai soggetti di cui al comma 3 sono inammissibili: il responsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda comunica all'interessato l'inammissibilità della stessa e la sua archiviazione.



Art. 4.

Contenuto della domanda

1. La domanda, sottoscritta dall'interessato e redatta sulla base del modello reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, è corredata dalla documentazione e dalle informazioni di seguito specificati:

a) relazione contenente:

1) illustrazione delle modalità della derivazione, e quantificazione dell'acqua prelevata che non dovrà superare in ogni caso i 50 litri al secondo;

2) tipologia dei dispositivi (mobili, semifissi, fissi);

3) consumo massimo previsto che non dovrà superare in ogni caso i 300.000 metri cubi all'anno;

4) descrizione delle principali caratteristiche tecniche della pompa da utilizzare;

b) planimetrie del corso d'acqua oggetto del prelievo, sia catastale che su carta tecnica regionale numerica, con indicati i punti di presa e di utilizzazione ed il percorso della condotta adduttrice;

c) in caso di domanda di attingimento ad uso irriguo: planimetria catastale delle proprietà e dei terreni agricoli a qualunque titolo gestiti ed irrigati dal richiedente, con indicazione delle relative superfici e del fabbisogno idrico determinato sulla base delle previste attività irrigue;

d) liberatoria del proprietario del fondo interessato dai dispositivi irrigui mobili, semifissi e fissi nei casi in cui il richiedente non abbia titolo di proprietà o gestione del fondo stesso;

e) indicazione degli estremi di iscrizione alla CCIAA;

f) attestazione del pagamento dell'imposta di bollo in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 5.

Provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ente competente prevede i seguenti obblighi:

a) non alterare il profilo dell'alveo e non intaccare gli argini o pregiudicare le difese del corso d'acqua;

b) assicurare il mantenimento del deflusso minimo vitale del corso d'acqua nei casi previsti;

c) non alterare le condizioni del corso d'acqua con pericolo o pregiudizio per le utenze esistenti;

d) corrispondere il pagamento dell'intera annualità del canone demaniale.

2. Qualora la disponibilità idrica complessiva risulti insufficiente a garantire tutti i prelievi richiesti da un corso d'acqua, l'ente competente provvede a ridurre d'ufficio la quantità spettante al singolo richiedente, ovvero dispone una turnazione degli utilizzi.

3. Vengono in ogni caso preferite le domande che prevedono fin dall'origine la turnazione tra diversi proprietari associati, per prelievi che insistono sullo stesso tratto di corso d'acqua, nonché le domande che prevedono l'uso di sistemi irrigui che consentono il risparmio di risorsa idrica.

Art. 6.

Censimento delle autorizzazioni nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua

1. Ai fini del censimento nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, i consorzi di bonifica relativamente alle autorizzazioni di cui all'art. 16, comma 5, della legge regionale 11/2015, ed i comuni relativamente alle autorizzazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera g) e comma 2, lettera d) della stessa legge, trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche i dati sugli attingimenti autorizzati, comprensivi degli estremi dell'autorizzazione, mediante piattaforma informatica regionale.

2. I dati trasmessi saranno resi disponibili nel catalogo dei dati ambientali e territoriali e consultabili mediante la piattaforma Webgis dedicata alle utilizzazioni, entro il 30 luglio di ogni anno.

Capo III

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA

Art. 7.

Istanza di concessione

1. Il procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua è avviato su istanza da parte dell'interessato, in regola con la vigente normativa in materia di imposta di bollo, con la presentazione alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche della completa documentazione prevista all'art. 9.

2. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi presentano un'unica domanda di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio ovvero concludere appositi accordi, individuando un mandatario per i rapporti con la struttura regionale competente, ferma restando la solidarietà negli obblighi derivanti dalla concessione.

3. Nel caso di prelievo di acque sotterranee effettuate da un condominio non allacciato alla rete di acquedotto pubblico, le istanze di utilizzazione della risorsa al di fuori dei casi stabiliti dall'art. 93 del regio decreto 1775/1933 sono presentate dall'amministratore del condominio, specificando per ogni utenza il tipo di utilizzo dell'acqua e la portata richiesta. L'amministratore provvede a dare tempestiva comunicazione delle variazioni nella tipologia o delle portate delle utenze. Le variazioni dell'amministratore sono comunicate alla struttura competente a cura del legale rappresentante uscente.

Art. 8.

Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti registrati presso il registro delle imprese o iscritti agli ordini o collegi professionali presentano l'istanza di concessione di derivazione avvalendosi della posta elettronica certificata.

2. Le domande qualora presentate in forma cartacea dai soggetti di cui al comma 1 sono inammissibili: il responsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda comunica all'interessato l'inammissibilità della stessa e la sua conseguente archiviazione.

Art. 9.

Istanza e documentazione allegata

1. La domanda, sottoscritta dall'interessato e redatta sulla base dei modelli previsti per i vari usi, riportati nel sito istituzionale della Regione, è corredata dalla seguente documentazione e firmata da tecnico abilitato in base alle norme vigenti:


a) progetto dell'impianto di derivazione, redatto con un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo, come delineato dall'art. 8, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) completo della documentazione prevista dagli allegati A, B e C al presente regolamento;

b) attestazione del pagamento dell'imposta di bollo in conformità alle vigenti norme in materia.

Art. 10.

Inammissibilità dell'istanza

1. È inammissibile l'istanza che risulti carente di uno o più dei documenti di cui agli allegati A, B e C.



2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda comunica all'interessato l'inammissibilità della stessa e la sua conseguente archiviazione.

Art. 11.

Avvio e termine del procedimento, esame istruttorio preliminare.

1. Verificata la completezza della documentazione, la struttura competente comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento.

2. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento della domanda completa della documentazione prevista dall'art. 9.

3. All'avvio del procedimento è contestualmente avviato l'esame istruttorio preliminare della documentazione pervenuta.

4. È rigettata l'istanza che a seguito dell'esame preliminare di cui al comma 3 risulti in contrasto con le vigenti norme di legge e di pianificazione in materia di tutela delle acque.

5. È altresì rigettata l'istanza che risulti manifestamente inammissibile per essere tecnicamente inattuabile o contraria al buon regime delle acque ovvero in contrasto con la pianificazione di settore in materia di rischio idrogeologico.

6. A seguito dell'esame preliminare di cui al comma 4 il responsabile del procedimento richiede l'esame del nucleo di valutazione qualora lo ritenga necessario ai sensi dell'art. 44, comma 5 della legge regionale 11/2015.

7. In ogni caso può essere richiesta da parte del responsabile del procedimento, purché per una sola volta e in unica soluzione, ulteriore documentazione integrativa alla documentazione presentata, anche su specifica richiesta del nucleo di valutazione.

Art. 12.

Pubblicazioni

1. Esaurite le verifiche preliminari, della presentazione dell'istanza si dà avviso mediante pubblicazione, con le modalità previste dall'art. 43, comma 5, legge regionale 11/2015.

2. Le istanze pervenute entro 45 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, tecnicamente incompatibili con la prima, se ricevibili e non rigettate ai sensi degli articoli precedenti, sono dichiarate concorrenti.

3. L'istanza presentata, nonché le eventuali concorrenti, sono pubblicate con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, per un periodo non superiore a trenta giorni, a decorrere dal momento in cui è conclusa la verifica di ammissibilità di cui all'art. 11 per tutte le istanze dichiarate concorrenti.

4. Nel caso in cui non siano pervenute istanze incompatibili entro il termine di cui al comma 2, l'istanza presentata è pubblicata, con il relativo progetto, sul sito istituzionale della Regione per un periodo non superiore a trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine medesimo.

5. Il termine del procedimento è sospeso dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande concorrenti di cui al comma 2, nonché durante i periodi di pubblicazione delle istanze e per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni di cui all'art. 13.

Art. 13.

Visita istruttoria

1. Con la pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 12, comma 1, viene fissata la data per la visita dei luoghi, a cui può intervenire chiunque vi abbia interesse.

2. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione delle istanze, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche ed ai controinteressati. Le eventuali controdeduzioni devono pervenire alla struttura competente ed ai soggetti che hanno presentato le osservazioni cinque giorni prima della data di effettuazione della visita.

3. Ulteriori osservazioni possono essere presentate alla struttura competente ad ai controinteressati entro quindici giorni dalla visita dei luoghi, se basate su nuovi elementi acquisiti in seguito alla visita stessa. Eventuali controdeduzioni sono presentate alla struttura competente ed ai soggetti che hanno formulato le ulteriori osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

4. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 2, non siano pervenute osservazioni all'istanza presentata o alle eventuali altre istanze poste in concorrenza, il responsabile del procedimento può anticipare la data della visita istruttoria, dandone comunicazione agli interessati.

5. Per le istanze di derivazione di acque sotterranee si procede al sopralluogo qualora necessario al fine della valutazione tecnica della derivazione.

Art. 14.

Concorrenza

1. Le istanze dichiarate concorrenti, presentate entro il termine di cui all'art. 12, comma 2, sono valutate da sole, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, acquisito l'eventuale parere del nucleo di valutazione di cui all'art. 44, comma 5, della legge regionale 11/2015.

2. L'istanza tardiva, qualora presentata entro 90 giorni dal termine di cui all'art. 12, comma 2, è istruita e ammessa in concorrenza eccezionale se la richiesta derivazione d'acqua soddisfa uno speciale e prevalente interesse pubblico finalizzato all'approvvigionamento idropotabile.

3. La graduatoria delle istanze dichiarate concorrenti è formata in applicazione dei criteri di cui all'art. 44, della legge regionale 11/2015.

4. Il termine del procedimento per le istanze poste in graduatoria successivamente alla prima è sospeso sino al provvedimento conclusivo concernente l'istanza risultata preferita in sede di concorrenza.

5. In caso di successivo rigetto dell'istanza risultata preferita, la struttura competente ne dà comunicazione al soggetto proponente l'istanza collocata in seconda posizione, ai fini della prosecuzione del relativo procedimento. In caso di successivi rigetti si procede analogamente, fino ad esaurimento della graduatoria.

6. Il rilascio della concessione a favore di una istanza comporta il rigetto di quelle poste in posizione successiva nella graduatoria. Il rigetto viene comunicato con raccomandata A.R., ovvero, nel caso di comunicazione rivolta ai soggetti di cui all'art. 8, comma 1, avvalendosi della posta elettronica certificata.

Art. 15.

Varianti in corso di istruttoria

1. I parametri della derivazione indicati nell'istanza presentata possono essere rideterminati in seguito alle risultanze dell'istruttoria o alle prescrizioni delle autorità competenti al rilascio di atti di assenso comunque denominati. In tal caso il soggetto istante è tenuto a presentare la documentazione recante i necessari aggiornamenti progettuali entro i termini fissati dalla struttura competente, fermo restando che i termini del procedimento sono sospesi in attesa della documentazione.


2. Al di fuori dei casi del comma 1, la richiesta del soggetto istante di variare i parametri di concessione è inammissibile, fatta salva la facoltà di rinunciare all'istanza presentata.

3. La richiesta di variante sostanziale come definita all'art. 47 della legge regionale 11/2015, relativa a domande di derivazione in corso di istruttoria, è considerata a tutti gli effetti nuova istanza e comporta la rinuncia all'istanza originariamente presentata.

Art. 16.

Sottensione parziale

1. Gli utenti che intendono derivare le acque mediante l'utilizzo di opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti devono illustrare nella domanda di concessione le modalità di gestione congiunta delle opere ed allegare un'ipotesi di accordo con il preesistente concessionario nel quale venga specificato, tra l'altro, il compenso per l'utilizzo delle opere, commisurato al costo delle opere medesime ed all'utilità ricavata dal nuovo concessionario, e la ripartizione delle spese di gestione e manutenzione delle stesse.



2. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 47, secondo comma, del regio decreto 1775/1933 la nuova utenza richieda di utilizzare parte dell'acqua spettante al preesistente concessionario, l'istanza presentata dovrà altresì indicare la somma proposta a titolo di indennità, commisurata al minor utilizzo dell'acqua concessa.

3. Il responsabile del procedimento fissa un termine, non superiore a 60 giorni, per l'eventuale accordo ai fini della determinazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2.

4. In caso di inerzia o di mancato accordo tra le parti sulla determinazione del compenso di cui al comma 1 e dell'indennità di cui al comma 2, la struttura competente convoca gli interessati, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. Qualora non venga raggiunto un accordo, la struttura competente procede alla determinazione del compenso e dell'indennità in base alle risultanze dell'istruttoria.

Art. 17.

Provvedimento di concessione e disciplinare

1. L'emissione del decreto di concessione è subordinata all'accettazione da parte dell'utente del disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione, facente parte integrante del provvedimento stesso.

2. Il disciplinare viene trasmesso agli interessati tramite posta elettronica certificata ai soggetti di cui all'art. 8, comma 1, in forma cartacea negli altri casi. Il soggetto istante è tenuto a versare l'imposta di registro e quella di bollo nella misura di legge, ad effettuare il deposito cauzionale di cui all'art. 18, nonché a corrispondere gli importi eventualmente rimasti insoluti nel caso di regolarizzazione dell'utenza ai sensi dell'art. 17, regio decreto 1775/1933.

3. La struttura competente emette il decreto di concessione in formato digitale, una volta acquisiti il disciplinare sottoscritto per accettazione, le attestazioni di pagamento degli oneri fiscali, l'informazione o certificazione antimafia o relativa dichiarazione sostitutiva previste dalla legge.

4. Il decreto viene trasmesso all'Agenzia delle entrate competente per territorio, unitamente al modello F23 attestante il versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo. Il decreto registrato dall'Agenzia delle entrate viene notificato al concessionario dalla struttura competente.

5. Per le istanze di riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o di concessione preferenziale di cui all'art. 49 della legge regionale 11/2015, la struttura competente, verificata la completezza della documentazione a corredo dell'istanza, richiede all'utente l'effettuazione degli adempimenti fiscali di cui al comma 2, in seguito ai quali si provvede all'emissione del provvedimento di riconoscimento, che può essere emesso anche in forma cumulativa, e alla comunicazione dello stesso all'interessato, in seguito alla registrazione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Art. 18.

Deposito cauzionale

1. Il disciplinare di concessione è sottoscritto dal richiedente previo deposito di una cauzione pari a cinque annualità del canone vigente, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione. Il versamento può essere effettuato in contanti, presso la tesoreria regionale, ovvero mediante bonifico bancario o conto corrente postale.

2. Per le concessioni ad uso di malghe, rifugi alpini o edifici isolati ubicati in zona montana, per prelievi inferiori a 3 l/s l'importo minimo a titolo di cauzione è fissato in euro 150.

3. Il deposito cauzionale di cui al comma 1 può essere sostituito da idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, secondo la disciplina stabilita dai commi 3 e 4 dell'art. 93, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 19.

Varianti sostanziali della concessione

1. Qualora il concessionario di derivazione d'acqua intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, ovvero modificare sostanzialmente le condizioni di esercizio della derivazione d'acqua, presenta nuova istanza di concessione ai sensi dell'art. 8.

2. Quando la concessione è stata accordata con preferenza sulle domande concorrenti, non sono consentite le varianti relative agli aspetti risultanti determinanti per l'attribuzione della preferenza, salvo che siano necessarie per la prosecuzione dell'esercizio della derivazione, in relazione a fatti sopravvenuti.

3. Sono comunque considerate varianti sostanziali alla concessione, ai sensi dell'art. 47, legge regionale 11/2015:

a) la variazione quantitativa in aumento della portata media o massima superiore al 10 per cento, anche senza modifiche delle opere di derivazione;

b) le variazioni alle opere o alle condizioni di esercizio che rendano necessarie:

1) la rivalutazione dell'interesse dei terzi;

2) l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale;

3) la verifica delle condizioni idrauliche del corso d'acqua interessato dalle opere di derivazione;

4) la valutazione del rischio idraulico.

Art. 20.

Varianti non sostanziali della concessione

1. Sono varianti non sostanziali quelle che comportano modifiche all'impianto di derivazione o alle condizioni di esercizio della derivazione diverse da quelle di cui all'art. 19.

2. Sono comunque considerate non sostanziali ai sensi dell'art. 47, legge regionale 11/2015:

a) le richieste di riduzioni del prelievo che non comportano modifiche all'impianto;

b) le varianti finalizzate all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili di cui all'art. 166, comma 1, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) da parte dei consorzi di bonifica concessionari;

c) le opere necessarie ad adeguare gli impianti a sopravvenute disposizioni di legge;

d) le variazioni derivanti dall'esecuzione delle opere in relazione al mutamento dello stato dei luoghi.

3. La domanda, sottoscritta dal concessionario sulla base del modello reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, è corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto delle opere relative alla richiesta variante, redatto con un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo, come delineato dall'art. 8, comma 4, legge regionale 14/2002, corredato della pertinente documentazione prevista dagli allegati A, B e C al presente regolamento, necessaria a definire le variazioni da introdurre con la richiesta variante, compreso l'eventuale modificato regime dei prelievi;

b) indicazione estremi iscrizione alla CCIAA;

c) attestazione pagamento imposta di bollo in conformità alle vigenti norme in materia.

4. In relazione alle modifiche apportate, il responsabile dell'istruttoria può convocare una visita locale di istruttoria invitando i soggetti eventualmente interessati.

5. Si applica il comma 2 dell'art. 19.



Art. 21.

Rinnovo della concessione

1. Le istanze di rinnovo della concessione di cui all'art. 48, legge regionale 11/2015 possono essere presentate non prima di due anni dalla scadenza della concessione. Le istanze presentate in data anteriore sono dichiarate irricevibili. Il rinnovo eventualmente disposto decorre dalla data di scadenza originaria.

2. La presentazione dell'istanza di rinnovo oltre il termine di scadenza della concessione comporta l'estinzione della concessione ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), legge regionale 11/2015.

3. La domanda, sottoscritta dal concessionario, in regola con la vigente normativa in materia di imposta di bollo, è redatta sulla base del modello reso disponibile sul sito istituzionale della Regione.

4. Qualora permangano le medesime caratteristiche e modalità di utilizzo della derivazione originariamente concessa, la domanda è corredata da una relazione, a firma di un tecnico abilitato, in merito al rispetto delle condizioni di cui all'art. 12-bis del regio decreto 1775/1933, dalla quale risulti in particolare:

a) per le acque superficiali, che sia garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

b) per le acque sotterranee, che sia garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

5. In presenza di variazioni introdotte, la domanda è corredata dallo stato di consistenza, redatto con un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo, come delineato dall'art. 8, comma 4, della legge regionale 14/2002, completo della pertinente documentazione prevista dagli allegati A, B e C al presente regolamento, necessaria a definire le eventuali variazioni introdotte nel corso dell'esercizio della derivazione, compreso l'eventuale modificato regime dei prelievi.

Capo IV

PROCEDURE CONNESSE

Art. 22.

Disposizioni di coordinamento con i procedimenti di screening, VIA e valutazione di incidenza

1. Nei casi in cui il progetto relativo all'istanza presentata sia da sottoporre alla verifica di assoggettabilità ovvero alla VIA, ovvero alla valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1323 (Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza), la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, concluse le attività istruttorie di competenza, assegna al soggetto proponente un termine non superiore a novanta giorni, prorogabile per una sola volta su motivata istanza, ai fini dell'attivazione della procedura di screening ovvero di VIA. Laddove sia stata effettuata istruttoria in concorrenza, il termine viene assegnato al soggetto la cui istanza sia stata prescelta a conclusione della procedura di valutazione delle domande concorrenti.

2. Qualora in esito alla procedura di screening sia disposto l'assoggettamento alla procedura di VIA, il Servizio di valutazione ambientale ne dà contestuale notizia alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, la quale assegna al soggetto proponente un termine, non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta su motivata istanza, ai fini dell'attivazione della procedura di VIA.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta il rigetto dell'istanza di concessione di derivazione d'acqua. Laddove l'istruttoria sia stata effettuata in concorrenza, l'ufficio procedente assegna i citati termini al soggetto proponente l'istanza collocata in posizione successiva nella graduatoria di cui all'art. 14.

4. L'esito negativo della procedura di VIA o di valutazione di incidenza, l'improcedibilità dell'istanza in dette procedure o il ritiro dalle procedure stesse, comporta il rigetto dell'istanza di concessione a derivare. Nel caso in cui il rigetto riguardi un'istanza inclusa nella graduatoria in concorrenza, si applica il disposto di cui al precedente comma.

5. Il provvedimento di rigetto fondato esclusivamente su motivi di incompatibilità ambientale non è preceduto dal preavviso di cui all'art. 16-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. In pendenza dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi della procedura di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o della procedura di valutazione di impatto ambientale, nonché in pendenza del termine per la presentazione delle rispettive domande da parte del soggetto proponente, i termini del procedimento sono sospesi.

Art. 23.

Valutazioni di compatibilità idraulica

1. Fuori dai casi di cui all'art. 44, comma 5, legge regionale 11/2015, le valutazioni di compatibilità idraulica in merito alla istanza di concessione di derivazione d'acqua sono effettuate dalla autorità competente al rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle leggi intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), la quale si pronuncia di regola sul progetto definitivo integrato degli elementi necessari.

2. Qualora l'autorità di cui al comma 1 sia chiamata a partecipare al procedimento di VIA, l'eventuale parere di incompatibilità idraulica espresso in tale sede comporta il rigetto dell'istanza di concessione.

Art. 24.

Autorizzazione unica

1. A seguito del pronunciamento di compatibilità ambientale e dell'emissione del parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche assegna al soggetto proponente un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta su motivata istanza, per la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta il rigetto dell'istanza di concessione di derivazione d'acqua. Nel caso in cui il rigetto riguardi un'istanza inclusa nella graduatoria in concorrenza, le previsioni dell'art. 22 si applicano all'istanza collocata in posizione successiva. Le medesime previsioni si applicano altresì nel caso in cui l'istanza posta in posizione precedente non ottenga l'autorizzazione unica.

Capo V

NORME FINALI

Art. 25.

Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 26.

Modifiche agli allegati

1. Gli allegati al presente regolamento possono essere modificati con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00253



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 aprile 2017, n. 078/Pres.

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 26 aprile 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale), secondo il quale, tra l'altro, è istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), secondo il quale istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad erogare direttamente alle imprese acquirenti i contributi concessi dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a valere sulle assegnazioni statali al fondo di cui all'art. 3 della legge n. 295/1973, per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di finanziamento relative agli acquisti di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili);

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), secondo il quale, salvo quanto precisato dal medesimo decreto legislativo, sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative dello Stato concernenti la materia dell'industria, incluse quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese e in particolare per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

Visto in particolare l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998, secondo il quale, salvo quanto precisato dal medesimo decreto legislativo, i fondi che le leggi dello Stato destinano alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria sono erogati dalle regioni;

Visto l'art. 5, comma 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), secondo il quale le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla legge

n. 1329/1965 (di seguito «legge Sabatini») possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto capitale, con limiti e modalità stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1998;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), secondo il quale sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che ancora spettante, tutte le funzioni in materia di incentivi alle imprese di previste, tra gli altri, dall'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1998;

Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 48 del citato art. 6 della legge regionale n. 23/2002, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere, con quote delle risorse assegnate al fondo per gli incentivi alle imprese previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 110/2002, i contributi sulle operazioni di cui alla legge Sabatini;


Visto il comma 49 del citato art. 6 della legge regionale n. 23/2002, che prevede l'adozione di apposito regolamento con il quale determinare criteri e modalità per la concessione dei contributi a valere sulla legge Sabatini;

Visto il proprio decreto 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49)», e le successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che, ai sensi del regolamento di attuazione, l'ammontare delle agevolazioni concesse a valere sulla legge Sabatini, è calcolato con riferimento, tra l'altro, al tasso per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito «tasso di riferimento»);

Atteso che la diminuzione nel corso del tempo del tasso di riferimento per le operazioni di attualizzazione, sceso da un valore superiore al 3% all'inizio del 2012 ad un valore inferiore all'1% alla fine del 2016, ha comportato un corrispondente abbassamento nella vigenza della convenzione di gestione della percentuale di contribuzione sulle spese ammissibili, calata da un valore medio del 5,35% nel 2012 a un valore medio del 2,39% nel 2016, pari a un'effettiva riduzione del 45% dell'agevolazione concessa;

Atteso che la domanda di finanziamenti da parte delle imprese, a conferma della fase di superamento della crisi, ha ripreso a crescere sensibilmente nel corso del 2016, e che la richiesta per gli investimenti produttivi, anche a seguito di una distensione delle condizioni di offerta degli intermediari finanziari, ha significativamente contribuito all'aumento della domanda di credito;



Rilevato che, per sostenere la ripresa del mercato del credito e incoraggiare l'aumento degli investimenti delle imprese, è opportuno, nei limiti consentiti dalla normativa sugli aiuti di Stato, modificare il calcolo delle agevolazioni concesse e prevedere un aumento del valore assoluto del contributo, per rafforzare l'utilizzo dello strumento in Regione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2017, n. 571, con la quale è stato approvato, tenuto conto di quanto sopra, il «Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.»;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Ritenuto di emanare, su conforme deliberazione della giunta regionale 31 marzo 2017, n. 571, il suddetto regolamento;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante ulteriori modifiche Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

Art. 2.

Modifica del punto 6.9 del paragrafo 6 dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004

1. Al punto 6.9 del paragrafo 6 dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004 il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Il contributo è calcolato su un finanziamento standard, di durata fissa pari a cinque anni e con rata semestrale costante di capitale ed interessi di importo pari al costo di acquisizione della macchina, ed è pari al triplo della differenza ottenuta fra i netti ricavi delle operazioni di attualizzazione calcolate al tasso di sconto composto di riferimento ed al tasso di sconto composto agevolato».

Art. 3.

Sostituzione del paragrafo 12 dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004

1. Il paragrafo 12 dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004 è sostituito dal seguente:

«12. Riferimenti normativi.

12.1. Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

12.2. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

12.3. Legge 28 novembre 1965, n. 1329;

12.4. Legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7;

12.5. Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 febbraio 1973;

12.6. Decreto del Presidente della Regione n. 123 del 24 giugno 2015».

Art. 4.

Sostituzione del punto 6.9 del paragrafo 6 dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004

1. Il punto 6.9 del paragrafo 6 dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004 è sostituito dal seguente: «6.9. Il contributo, calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammissibile della macchina, con durata fissa di cinque anni e rate semestrali a quota capitale costante, è pari al triplo dell'importo ottenuto applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.».

Art. 5.


Sostituzione del paragrafo 12 dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004

1. Il paragrafo 12 dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004 è sostituito dal seguente:

«12. Riferimenti normativi.

12.1. Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

12.2. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;



12.3. Legge 28 dicembre 1965, n. 1329;
 12.4. Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
 12.5. Decreto del Presidente della Regione n. 123 del 24 giugno 2015».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 aprile 2017, n. **081/Pres.**

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 26 aprile 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, commi 7 e seguenti della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ai sensi del quale:

«7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di sviluppo economico locale, ai consorzi di bonifica e al CAFCF (Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale) un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione.

8. I contributi di cui al comma 7 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»»;

Richiamato l'art. 2, comma 9 della legge regionale 14/2016 il quale dispone che con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 7;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2017, n. 576;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI


Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 2, commi 7, 8, e 9 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi



della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), la misura, i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione.

Art. 2.

Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi al beneficiario non può superare l'importo di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai fini del riscontro del rispetto dei limiti di cui al comma 2, la concessione del contributo è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante i contributi ricevuti dal beneficiario in regime «*de minimis*» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 è redatta su modelli predisposti dal competente servizio della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, da pubblicarsi sul sito internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo i consorzi di sviluppo economico locale che hanno concluso le operazioni di riordino previste dalla normativa vigente in materia, i Consorzi di bonifica e il CAFCF Spa (Consorzio per l'Acquedotto del Friuli centrale).

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento gli oneri connessi all'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, con contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale.

2. Gli oneri di cui al comma 1 riguardano:

a) la retribuzione lorda diretta e differita corrispondente allo stipendio base, i ratei di tredicesima e di quattordicesima se previsti dal contratto di lavoro, e il trattamento di fine rapporto;

b) i contributi previdenziali e assistenziali.

Art. 5.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo gli oneri relativi a ulteriori costi previsti dal contratto collettivo e individuale di lavoro diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 2, quali ad esempio, incentivi, bonus, partecipazione agli utili, prestazioni in natura, premi di produzione.

Art. 6.

Intensità dell'aiuto e divieto di cumulo

1. Il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, fino ad un massimo di cinquantamila euro per ciascuna assunzione effettuata ai sensi dell'art. 4, comma 1.

2. In materia di cumulo si applica l'art. 5, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 7.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dei soggetti richiedenti, è presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo economia@certregione.fvg.it prima dell'assunzione di ciascuna unità di personale da assumere. La domanda è redatta utilizzando il modello approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive dopo l'approvazione di quest'ultimo.

2. Alla domanda è allegato:

a) un prospetto analitico recante i costi di cui all'art. 4 in relazione a ciascuna unità di personale da assumere nonché la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2, comma 3;

b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, attestante il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di contributo in attuazione dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

Art. 8.

Procedimento contributivo

1. I contributi sono concessi mediante procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 9.

Concessione ed erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo.

2. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data del decreto di concessione del contributo medesimo, il beneficiario stipula il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Il contributo concesso può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al settanta per cento dell'importo concesso previa presentazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e di fidejussione bancaria o polizza assicurativa intestata all'Amministrazione regionale d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

4. Entro trenta giorni dalla richiesta di erogazione il Servizio sviluppo economico locale provvede all'erogazione anticipata del contributo; il restante importo è erogato previa presentazione da parte del beneficiario della rendicontazione della spesa dell'intero importo del contributo concesso.



5. Qualora non venga richiesta l'erogazione anticipata del contributo ai sensi del comma 3, il contributo è erogato in unica soluzione alla presentazione della rendicontazione della spesa ai sensi dell'art. 10.

Art. 10.

Modalità di rendicontazione della spesa

1. Il beneficiario del contributo presenta la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine stabilito con il decreto di concessione del contributo.

2. La rendicontazione della spesa è presentata mediante pec all'indirizzo di pec economia@certregione.fvg.it

3. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al contributo, il contributo è rideterminato fino all'ammontare della spesa rendicontata.

Art. 11.

Revoca del contributo

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario ovvero qualora il contratto di lavoro a tempo indeterminato non sia stipulato entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di concessione del contributo.

2. Comporta la revoca parziale del contributo la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro intervenuta dopo la concessione del contributo ma prima dello spirare del termine previsto per la presentazione della rendicontazione.

3. Nel caso di cui al comma 2, il soggetto beneficiario provvede alla restituzione della quota parte dell'incentivo rappresentante i costi non sostenuti in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 12.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari devono conservare i titoli originari di spesa e ogni altra documentazione relativa a ciascuna assunzione oggetto di contributo, presso i propri uffici in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 7/2000.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2017, n. 16.

Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla L.r. 22/2015 e alla L.r. 70/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 5 aprile 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali numeri 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali numeri 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);


Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali numeri 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell'8 febbraio 2017;

Considerato quanto segue:

1. Il processo di riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze si conclude, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 22/2015, con il trasferimento di beni e di rapporti in corso, secondo quanto risulta dagli accordi organizzativi previsti dall'art. 10, comma 13, della legge regionale n. 22/2015;

2. La Giunta regionale ha provveduto a formalizzare gli accordi organizzativi per il subentro della Regione nei beni e in rapporti in corso, ai sensi dell'art. 10, com-



mi 13 e 16-bis, della legge regionale n. 22/2015, stabilendo, in conformità alla legge, l'immediata efficacia delle parti di detti accordi relative al trasferimento a titolo gratuito dei beni mobili e dei rapporti per i quali non sussistono oneri ulteriori rispetto a quelli previsti nel bilancio regionale. È comunque opportuno prevedere che, in sede di verbale di consegna dei beni mobili, ne sia accertata l'effettiva presenza, il funzionamento e la funzionalità;

3. Occorre modificare esplicitamente la legge regionale n. 22/2015 prevedendo che le parti degli accordi relativi a beni immobili (trasferimento in proprietà, cessione in uso, locazione) e ai rapporti onerosi siano comunque recepiti in legge;

4. È necessario disporre sulla decorrenza del trasferimento dei beni immobili e dei rapporti che li riguardano, stabilendo, di norma, detta decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Allo stesso tempo, è opportuno modificare il soggetto tenuto alla trascrizione delle cessioni in uso, ponendo detto adempimento in capo alla Regione;

5. È necessario dettare disposizioni specifiche per regolare taluni rapporti, nonché, in attuazione di quanto stabilito dalla legge regionale n. 70/2015, aggiornare le tabelle relative alla spesa del personale;

6. È necessario dettare disposizioni per regolare i rapporti di alloggio sussistenti, alla data del trasferimento, nei caselli idraulici, stabilendo comunque la cessazione dei rapporti precedenti con gli enti locali. Allo stesso tempo, nell'ambito della riorganizzazione del servizio di piena e di pronto intervento, è necessario procedere alla ricognizione delle modalità di utilizzazione dei caselli, volta ad accertare la strumentalità o meno dell'uso abitativo; nel periodo transitorio relativo alla ricognizione, è necessario regolare in modo omogeneo l'utilizzo a titolo gratuito dei caselli a fini abitativi da parte del personale trasferito che svolge funzioni di sorvegliante e ufficiale idraulico. Al termine del periodo transitorio, e per i successivi ventiquattro mesi, è opportuno prevedere, in caso di esclusione della strumentalità, un ulteriore periodo nel quale è consentito mantenere la disponibilità degli alloggi con l'applicazione di un canone annuo pari a euro 1.200,00. I rapporti con soggetti diversi, individuati negli accordi allegati, sono invece disciplinati ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana») e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 «Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 legge forestale della Toscana»);

7. È opportuno disporre l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale, in considerazione dell'urgenza a provvedere agli adempimenti previsti per il trasferimento dei beni e dei rapporti;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La presente legge, a norma dell'art. 10, comma 16, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014»), dispone sul recepimento degli accordi organizzativi tra la Regione Toscana, le province e la Città metropolitana di Firenze, come formalizzati ai sensi degli articoli 6, comma 2-bis, e 10, comma 13, della legge regionale n. 22/2015.

2. La presente legge detta, altresì, ulteriori disposizioni per il subentro e la regolazione dei rapporti, per il successivo trasferimento di beni non disciplinato negli accordi e per l'aggiornamento del costo del personale trasferito.

3. Le disposizioni contenute negli accordi di cui agli allegati da A a I si applicano per quanto non previsto diversamente dalla presente legge.

Art. 2.

Recepimento degli accordi sui beni immobili

1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni immobili delle province e della Città metropolitana di Firenze secondo quanto previsto dagli allegati da A a I della presente legge, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 10, comma 13, della legge regionale n. 22/2015. Detti beni sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione Toscana a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i casi di trasferimento successivo previsti dall'art. 3. Resta fermo l'immediato utilizzo dei beni che risultano già in uso dalla Regione.


2. La Regione Toscana, le province e la Città metropolitana di Firenze provvedono alla stipulazione degli atti di cessione in uso per funzioni secondo quanto previsto dall'art. 5 e dagli allegati da A a I della presente legge.

3. Gli allegati da A a I indicano gli immobili per i quali la Regione subentra nei contratti di locazione, previo assenso del locatore. L'assenso può essere acquisito dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze o direttamente dalla Regione. L'assenso del proprietario determina la successione nel contratto a far data dal 1° gennaio 2017. La successione comporta l'adempimento delle obbligazioni a carico della Regione che sono in scadenza a far data dal 1° gennaio 2017.

Art. 3.

Subentro nella proprietà di beni immobili

1. Costituisce titolo per la trascrizione dei beni immobili di cui all'art. 2, comma 1, il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna sottoscritto dall'ente locale e dall'ufficio regionale competente in materia di patrimonio.



2. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili di cui all'art. 2, comma 1, avviene successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, quando specifiche previsioni degli allegati da A a I:

a) stabiliscono che il bene sia trasferito a seguito di puntuale identificazione catastale derivante da frazionamento; in tali casi, il trasferimento della proprietà decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna;

b) stabiliscono che, non risultando effettuata la trascrizione del bene da parte dell'ente locale, il bene sia trasferito a seguito del completamento delle procedure inerenti alla pubblicità immobiliare da espletarsi a cura dell'ente cedente; in tali casi, il trasferimento della proprietà decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna;

c) stabiliscono che il bene sia trasferito a seguito dell'adozione di ulteriori atti o del compimento di ulteriori attività; in tali casi il trasferimento della proprietà decorre dalla data specificamente indicata negli allegati da A a I.

3. Non si procede alla trascrizione del bene immobile trasferito alla Regione se, a causa del mancato completamento di precedenti procedure di pubblicità immobiliare, esso risulta ancora intestato alla Regione.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data della trascrizione della proprietà del bene immobile in capo alla Regione, l'ente cedente continua a gestire il bene medesimo e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'art. 8, comma 6-*quater*, della legge regionale n. 22/2015.

5. Se, per effetto degli accordi intervenuti tra la provincia e l'unione di comuni ai sensi dell'art. 13, comma 9, della legge regionale n. 22/2015, nel bene immobile trasferito in proprietà alla Regione si trovano, all'entrata in vigore della presente legge, dipendenti trasferiti dalla provincia all'unione di comuni, la Regione, al fine di assicurare la continuità dell'esercizio della funzione trasferita, provvede alla concessione in uso gratuito all'unione di comuni della porzione del bene interessato o di altro bene immobile di sua proprietà ubicato nel territorio comunale. Analogamente la Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può concedere ad uso gratuito gli spazi, nei beni immobili di cui agli allegati da A a I, già utilizzati alla data del 1° gennaio 2017 dalle province, in particolare per la sala operativa di protezione civile provinciale.

6. Per il trasferimento dei canali irrigui delle province di Lucca e di Massa-Carrara si provvede ai sensi dell'art. 8.

Art. 4.

Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 22/2015

1. Al comma 13 dell'art. 10 della legge regionale n. 22/2015, le parole: «deve essere trascritto dall'ente che mantiene la proprietà del bene» sono sostituite dalle seguenti: «è trascritto dalla Regione».

2. Al comma 16-*bis* dell'art. 10 della legge regionale n. 22/2015, le parole: «in tal caso, se l'accordo concerne beni immobili, la deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni» sono abrogate.

Art. 5.

Cessioni in uso per funzione

1. L'atto di cessione in uso per funzioni a titolo gratuito degli immobili indicati negli allegati da A a I è corredato di planimetrie e regolamenti condominiali ove esistenti. Fermo restando l'immediato utilizzo dei beni già in uso dalla Regione, fino all'adozione degli atti di cessione in uso l'ente cedente continua a gestire il bene immobile oggetto di cessione e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'art. 8, comma 6-*quater*, della legge regionale n. 22/2015.

2. In conformità all'art. 10, comma 13 della legge regionale n. 22/2015, come modificato dall'art. 4, comma 1, non si applicano le previsioni degli accordi relativi all'obbligo di trascrizione degli atti di cessione in uso da parte degli enti cedenti.

Art. 6.

Subentro nella proprietà di beni mobili

1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni mobili dalla data stabilita negli accordi organizzativi formalizzati con deliberazione della Giunta regionale a norma dell'art. 10, comma 16-*bis*, della legge regionale n. 22/2015.

2. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio regionale con la sottoscrizione del verbale di consegna. Se alla data del verbale di consegna un bene mobile risulta effettivamente mancante o non più funzionante o non funzionale alle esigenze della Regione, il bene non è trasferito e resta nella proprietà dell'ente locale, ancorché contenuto nell'elenco ricognitivo allegato all'accordo.

3. Se, al momento del trasferimento della proprietà di un casello idraulico, risultano collocati nel casello medesimo beni mobili ulteriori rispetto a quelli già contenuti negli elenchi allegati agli accordi formalizzati ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 22/2015, al trasferimento alla Regione della proprietà a titolo gratuito di detti beni mobili si provvede direttamente con verbale di consegna.


4. Il carico dei beni mobili da parte della Regione Toscana e lo scarico dei beni mobili da parte dell'ente locale sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 7.

Caselli idraulici

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si risolvono ad ogni effetto i rapporti derivanti dagli atti con i quali risultano assegnati ad uso abitativo i caselli idraulici di cui agli allegati da A a I.

2. Entro il 31 dicembre 2017 la Giunta regionale, nell'ambito della riorganizzazione del servizio di piena e di pronto intervento connessa all'approvazione del regolamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), effettua la ricognizione dei caselli idraulici e relative pertinenze trasferiti in proprietà, al fine di verificarne le modalità di utilizzazione per il perseguimento delle finalità cui sono destinati.



3. Nel periodo che intercorre tra l'entrata in vigore della presente legge e la data di approvazione della deliberazione di cui al comma 2, i dipendenti trasferiti alla Regione a seguito del riordino di cui alla legge regionale n. 22/2015 per lo svolgimento delle funzioni di sorveglianti e ufficiali idraulici, che risultano assegnatari di alloggi nei caselli idraulici individuati dagli allegati da A a I, mantengono la disponibilità dei medesimi, senza applicazione di alcun canone di locazione. I rapporti con tali dipendenti sono regolati con convenzione, che pone a carico degli stessi la manutenzione ordinaria degli alloggi, approvata in schema dalla Giunta regionale.

4. Qualora la ricognizione di cui al comma 2 escluda la strumentalità dell'uso abitativo dei caselli idraulici, dalla data di approvazione della stessa deliberazione e fino ai successivi ventiquattro mesi, ai dipendenti di cui al comma 3 è applicato un canone annuo pari a euro 1.200,00, in deroga alle disposizioni della legge regionale n. 77/2004 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 «Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 legge forestale della Toscana»).

5. I rapporti con i soggetti, diversi da quelli di cui al comma 3, individuati dagli allegati da A a I, sono disciplinati ai sensi della legge regionale n. 77/2004 e del d.p.g.r. 61/R/2005.

Art. 8.

Canali irrigui delle Province di Lucca e Massa-Carrara

1. I canali irrigui, compresi i beni immobili, i manufatti e le pertinenze, delle Province di Lucca e di Massa-Carrara, già oggetto di trasferimento dalla Regione alle province medesime, sono trasferiti a titolo gratuito nella proprietà della Regione a seguito di ricognizione dei soli canali per i quali risulta ancora in essere la funzione irrigua.

2. La Regione provvede alla ricognizione in collaborazione con la provincia interessata.

3. In conformità a quanto disposto dallo Stato e dalla Regione al momento di precedente trasferimento dei canali irrigui, i canali, compresi i beni immobili, i manufatti e le pertinenze, che, a seguito della ricognizione, non risultano più funzionali alla funzione irrigua, sono trasferiti ai comuni nei cui territori insistono. I beni che risultano appartenenti al demanio dello Stato sono trasferiti previa sdemanializzazione.

4. Alla ricognizione dei canali da trasferire alla Regione e ai comuni si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il trasferimento del bene avviene a seguito di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'ente locale e dell'ufficio regionale competente in materia di patrimonio. Costituisce titolo per la trascrizione il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna.

Art. 9.

Successione nei rapporti onerosi

1. La Regione Toscana succede nei rapporti attivi e passivi, comprese le locazioni di immobili, connessi alle funzioni trasferite, come specificamente indicati negli allegati da A a I, nei limiti e alle condizioni ivi previsti. Per la successione nelle locazioni di immobili si applica l'art. 2, comma 3. Per la successione negli altri rapporti onerosi indicati nei suddetti allegati la successione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Costo del personale. Modifiche agli allegati D e D bis della legge regionale n. 70/2015

1. La tabella «Costo del personale - anno 2014» dell'allegato D della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali numeri 22/2015, 39/2000 e 68/2011), è sostituita dalla tabella di cui all'allegato L. La tabella tiene conto dell'ulteriore personale trasferito dalle province alla Regione e delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 19, comma 9-*quinquies*, della legge regionale n. 70/2015.

2. La tabella di cui all'allegato D bis alla legge regionale n. 70/2015 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato M. L'allegato tiene conto delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 19, comma 9-*quinquies*, della legge regionale n. 70/2015.


Art. 11.

Disposizioni finali

1. Le province e la Città metropolitana di Firenze restano titolari dei rapporti che, quantunque relativi alle funzioni trasferite alla Regione, non risultano trasferiti ai sensi della presente legge e degli articoli 10, comma 16-*bis*, e 11-*bis* della legge regionale n. 22/2015, fino all'estinzione dei rapporti.

2. Per effetto del trasferimento dei beni immobili come individuati, ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge regionale n. 22/2015, negli accordi recepiti dalla presente legge, cessano i vincoli che risultano posti dalla legislazione regionale sulla destinazione d'uso dei beni che, già trasferiti dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Firenze per l'esercizio delle medesime funzioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 22/2015, restano nella proprietà delle province e della Città metropolitana di Firenze in quanto non più necessari, in tutto o in parte prevalente, all'esercizio della funzione da parte della Regione. Della cessazione del vincolo sul singolo bene immobile, e fatta salva la trascrizione della eventuale cessione in uso sulla parte del bene che risulti ancora destinata all'esercizio delle funzioni regionali, si dà atto con provvedimento della struttura regionale competente, previa richiesta dell'ente locale.

3. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 13, della legge regionale n. 22/2015 in ordine all'assunzione da parte della Regione degli oneri gravanti sugli immobili oggetto di trasferimento gratuiti



to, alla Provincia di Pistoia è concesso un contributo, non superiore a euro 65.700,00, per l'estinzione del mutuo gravante, alla data del 1° gennaio 2017, sull'immobile di cui al punto 1.2 dell'allegato I, destinato al trasferimento in proprietà alla Regione. Il contributo è concesso a condizione che la Provincia di Pistoia documenti l'attività finalizzata all'estinzione del mutuo e l'ammontare delle risorse necessarie all'estinzione del debito residuo come risultante alla data della domanda di estinzione.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 5, è stimata la spesa di euro 4.027.650,00 per l'anno 2017 e di euro 4.021.650,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», Titolo 1 «Spese correnti» del vigente bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 9 è stimata la spesa di euro 519.255,25 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 06 «Ufficio tecnico», Titolo 1 «Spese correnti» del vigente bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

3. Per l'attuazione di quanto previsto all'allegato F (parte seconda) alla presente legge, relativamente al subentro nel mutuo contratto dalla Provincia di Massa-Carrara, è stimata la spesa di euro 38.348,38 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 1 «Spese correnti». Alla regolazione contabile dell'operazione di accollo del debito per il valore residuo di euro 634.529,83 si provvede mediante mandato di pagamento a valere sulla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione». Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019, annualità 2017, da commutarsi in quietanza di entrata a valere sulle entrate per accensioni di prestiti ai sensi di quanto previsto dal punto 5.5 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 3, al bilancio di previsione finanziario vigente 2017 - 2019, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per la sola competenza: anno 2017:

in diminuzione Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 38.348,38;

in aumento Missione 50 «Debito pubblico», Programma 01 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 25.940,35;

in aumento Missione 50 «Debito pubblico», Programma 02 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 4 «Rimborso prestiti» per euro 12.408,03;

in diminuzione Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi» Titolo 2 «Spese in conto capitale» per euro 634.529,83;

in aumento Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» per euro 634.529,83.

anno 2018:

in diminuzione Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 38.348,38;

in aumento Missione 50 «Debito pubblico», Programma 01 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 25.425,39;

in aumento Missione 50 «Debito pubblico», Programma 02 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 4 «Rimborso prestiti» per euro 12.922,99;

anno 2019:

in diminuzione Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 38.348,3;

in aumento Missione 50 «Debito pubblico», Programma 01 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 24.889,07;

in aumento Missione 50 «Debito pubblico», Programma 02 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 4 «Rimborso prestiti» per euro 13.459,31.

5. All'onere di spesa di cui all'art. 11, comma 3, pari ad euro 65.700,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017.

6. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 5, al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019, annualità 2017 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:


anno 2017:

in diminuzione Missione 5 «Debito pubblico», Programma 01 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 65.700,00;

in aumento Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» per euro 65.700,00.

7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.

8. Agli oneri di cui al comma 3, relativamente al subentro nel mutuo contratto dalla Provincia di Massa-Carrara, per le annualità dal 2020 al 2044, si fa fronte, ai sensi



dell' art. 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale 20/2008), con legge di bilancio.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 aprile 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 marzo 2017.

(*Omissis*).

17R00203

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2017, n. 17.

Nuova disciplina dei distretti rurali.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 14 aprile 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 gennaio 2017;

Considerato quanto segue:

1. In seguito alla nuova ripartizione delle funzioni amministrative, il modello dei distretti rurali delineato dalla legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali), che attribuiva alle amministrazioni provinciali un ruolo primario nell'organizzazione degli stessi, necessita di un adeguamento, ferme restando le finalità dell'istituto, di sviluppo e valorizzazione del territorio rurale e di integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio;

2. L'intervento ha quindi lo scopo di rivedere le norme relative all'organizzazione del distretto in modo da renderle più funzionali e adeguate al nuovo contesto istituzionale, nonché all'attuale fase socio-economica che vede nel mondo agricolo e rurale una opportunità sempre più rilevante di sviluppo del territorio della Regione Toscana;

3. Non è stata riproposta una norma specifica relativa al finanziamento prevedendo piuttosto che la Regione indirizzi i propri strumenti di programmazione a sostegno dei progetti economici territoriali dei distretti;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, in coerenza con gli strumenti della propria programmazione, promuove lo sviluppo del territorio rurale e l'integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, mediante il riconoscimento dei distretti rurali.

2. La presente legge definisce i criteri per la costituzione e per il riconoscimento dei distretti rurali.

Art. 2.

Definizione di distretto rurale

1. Ai fini della presente legge per distretto rurale si intende il sistema economico-territoriale avente le seguenti caratteristiche:

a) produzione agricola coerente con le vocazioni naturali del territorio e significativa per l'economia locale;

b) identità storica omogenea;

c) consolidata integrazione tra attività rurali e altre attività locali;

d) produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio.

Art. 3.

Attività del distretto rurale

1. Il distretto rurale opera, con obiettivi e strategie di sviluppo coerenti con la programmazione delle politiche rurali e agroalimentari regionali, nazionali e comunitarie, per:

a) favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i diversi soggetti inseriti nel tessuto produttivo, creando condizioni favorevoli all'integrazione e alla sinergia sul piano operativo;

b) promuovere, sostenere e coordinare le iniziative di innovazione, di promozione commerciale dell'immagine del territorio;

c) promuovere attività conoscitive e informative finalizzate allo studio e al monitoraggio di problematiche di carattere economico, sociale, turistico, culturale, territoriale e ambientale;



d) favorire l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali, gestendo momenti di riflessione e di discussione con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

e) promuovere, in una logica di massima valorizzazione delle risorse disponibili e di ampio coinvolgimento dei soggetti e delle aree del distretto, il coordinamento delle varie politiche di gestione e di sviluppo del territorio finalizzate al miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale, da conseguirsi anche mediante un'attività agricola compatibile con la conservazione della biodiversità.

Art. 4.

Costituzione del distretto rurale

1. Il distretto rurale si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, come definito dall'art. 2.

2. L'accordo è volto a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.

3. I soggetti aderenti all'accordo sono rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo, storico e sociale del distretto.

4. All'accordo aderiscono:

a) le rappresentanze dei soggetti privati operanti nell'ambito distrettuale;

b) le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del distretto;

c) le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del distretto;

d) le associazioni di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del distretto;

e) la maggioranza degli enti locali del territorio del distretto;

f) altri soggetti pubblici e privati.

5. L'accordo garantisce:

a) la possibilità di adesione per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale;

b) l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti e la condivisione delle informazioni;

c) la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del distretto e l'interazione con i soggetti esterni.

6. Nell'accordo i soggetti aderenti individuano:

a) l'ambito territoriale interessato dal distretto;

b) la composizione dell'assemblea di distretto di cui all'art. 5;

c) il soggetto referente del distretto di cui all'art. 6;

d) le finalità del progetto economico territoriale di cui all'art. 7.

Art. 5.

Assemblea di distretto

1. L'assemblea di distretto è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti all'accordo di distretto.

2. L'assemblea di distretto:

a) approva il progetto economico territoriale di cui all'art. 7 e gli eventuali aggiornamenti;

b) verifica e garantisce la corretta ed efficace attuazione del progetto economico territoriale;

c) propone la revoca del riconoscimento del distretto.

3. L'assemblea di distretto adotta il proprio regolamento di funzionamento entro novanta giorni dalla costituzione del distretto medesimo.

Art. 6.

Soggetto referente del distretto rurale

1. Il soggetto referente del distretto rurale:

a) ha la rappresentanza legale del distretto;

b) predispone e attua il progetto economico territoriale;

c) provvede all'organizzazione delle attività del distretto;

d) redige annualmente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e la trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla competente struttura della Giunta regionale con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10, di seguito denominato regolamento.

2. Il soggetto referente può avere qualsiasi forma giuridica pubblica o privata.

Art. 7.

Progetto economico territoriale

1. Il progetto economico territoriale è lo strumento con il quale il distretto definisce le strategie territoriali integrate.

2. Il progetto persegue obiettivi di sviluppo socio-economico e di valorizzazione delle risorse locali coerenti con la tutela dell'ambiente, del paesaggio, della tradizione storico-culturale e con le politiche agricole operanti nel territorio.

3. Il progetto contiene:

a) un'analisi dettagliata dell'impatto atteso relativamente agli aspetti geografici, socio-economici, ambientali e culturali del territorio;

b) l'individuazione degli obiettivi da raggiungere;

c) la definizione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi;

d) i termini di realizzazione degli interventi.

4. Il progetto è predisposto per un periodo compreso tra tre e cinque anni e può essere aggiornato con le modalità previste dal regolamento.

5. La Regione indirizza i propri strumenti di programmazione a sostegno dei progetti economici territoriali.



Art. 8.

Riconoscimento del distretto rurale

1. La competente struttura della Giunta regionale riconosce i distretti rurali sulla base dei seguenti criteri:

a) carattere di ruralità e presenza di una comune memoria storica nella comunità locale;

b) specificità delle produzioni locali e loro coerenza con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto;

c) grado di integrazione delle varie attività;

d) rappresentatività dei soggetti aderenti all'accordo;

e) sinergie create dall'accordo, ivi comprese quelle finalizzate alla valorizzazione delle produzioni agricole, del turismo rurale, al consolidamento delle relazioni tra le imprese agricole e quelle operanti in altri settori, alla tutela del territorio e del paesaggio rurale;

f) impatto del progetto economico territoriale sulle condizioni ambientali, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto.

2. Le procedure per il riconoscimento sono definite dal regolamento.

3. Il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento è di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 9.

Revoca del riconoscimento

1. Il riconoscimento di distretto rurale è revocato nei seguenti casi:

a) il distretto ha esaurito le proprie finalità o non è in grado di funzionare per mancato rispetto di quanto stabilito nell'accordo;

b) mancato rispetto dei contenuti e dei termini del progetto economico territoriale;

c) mancata trasmissione della relazione annuale sullo stato di attuazione del progetto economico territoriale.

2. La revoca è effettuata nei termini e con le modalità definite dal regolamento.

Art. 10.

Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, in particolare sono disciplinati:

a) le modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento e i criteri per la sua valutazione;

b) i contenuti necessari del progetto economico territoriale;

c) i contenuti necessari della relazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);

d) i termini e le modalità di revoca del riconoscimento del distretto.

Art. 11.

Clausola valutativa

1. A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di sviluppo rurale e di integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio. A tal fine la Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione in cui si forniscono in forma sintetica le seguenti informazioni:

a) elenco dei distretti rurali costituiti, con indicazione degli ambiti territoriali interessati da ciascuno, loro composizione e caratterizzazione;

b) elenco, descrizione e stato di avanzamento dei progetti presentati.

Art. 12.

Norme transitorie

1. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 10, i distretti rurali già riconosciuti ai sensi della legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali), si adeguano alle disposizioni della presente legge e possono presentare un nuovo progetto economico territoriale.

2. In caso di mancato adeguamento la competente struttura della Giunta regionale dispone la revoca del riconoscimento entro i termini previsti dal regolamento.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 10 sono abrogati:

a) la legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali);

b) l'art. 71 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

c) l'art. 63 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali numeri 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 aprile 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 marzo 2017.

(*Omissis*).

17R00204



LEGGE REGIONALE 5 aprile 2017, n. 18.

Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 14 aprile 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *m*), dello Statuto;

Visti gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea;

Visto il regolamento 800/2008/CE della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni);

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo);

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione);

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 21 giugno 2013, n. 153, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale promossa sulla legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Investire in cultura e paesaggio significa investire nella crescita economico-sociale del Paese e contribuire alla competitività del territorio;

2. La Regione Toscana, già nel 2012, con la legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana), ha attivato una specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei privati che contribuiscano alla realizzazione di progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio in Toscana, e ciò tenendo conto che dal 2013 avrebbe avuto piena applicazione il decreto legislativo n. 68/2011, con conseguente piena attuazione dell'autonomia di entrata delle regioni;


3. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 153/2013, ha confermato l'impostazione del legislatore toscano ribadendo che il decreto legislativo n. 68/2011, con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), consente alle regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati;

4. Nel 2014 lo Stato ha formalizzato misure analoghe a quelle disposte dalla Regione Toscana con il decreto-legge n. 83/2014, il quale consente un credito di imposta, pari a una percentuale dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano;

5. Alla luce delle analisi compiute sull'applicazione della legge regionale n. 45/2012, è opportuno modificarne la disciplina, al fine di renderla maggiormente efficace e attrattiva di erogazioni liberali, confermando l'opportunità di sinergia tra le risorse pubbliche e le risorse private destinate alla cultura e alla valorizzazione del paesaggio e permettendo di contribuire;

6. A tali fini, rispetto alla disciplina della legge regionale n. 45/2012, sono oggetto delle agevolazioni fiscali anche i finanziamenti per i progetti d'intervento previsti dal decreto legislativo n. 68/2011, con priorità ai progetti presentati da enti locali in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale, paesaggistica o economica di livello sovracomunale, ed è ampliato il novero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali, disposte nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*»;

7. Si prevede che la Giunta regionale invii annualmente al Consiglio regionale una relazione che, sulla base degli elementi raccolti, dia conto dei risultati ottenuti dall'applicazione della presente legge;



APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione disciplina, con la presente legge, le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del titolo IV, capo I, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio).

Art. 2.

Destinatari delle agevolazioni fiscali

1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, le società e quelle ad esse equiparate e le persone fisiche, di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi dell'art. 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

Art. 3.

Progetti di intervento finanziabili

1. Sono oggetto delle agevolazioni fiscali i finanziamenti ai seguenti progetti:

a) i progetti di intervento localizzati in Toscana promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio;

b) i progetti d'intervento previsti all'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a*).

2. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 1, lettera *a*).

3. I progetti di cui al comma 1, lettera *a*), relativi al paesaggio o alla cultura sono valutati tenuto conto rispettivamente della loro coerenza con i contenuti del piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica o degli atti di programmazione regionale in materia culturale.

4. La Giunta regionale individua annualmente i progetti d'intervento di cui al comma 1, lettera *b*), dando priorità ai progetti presentati da enti locali in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale, paesaggistica o economica di livello sovracomunale.

Art. 4.

Misure e modalità delle agevolazioni fiscali

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, è riconosciuto un credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nelle seguenti misure:

a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*);

b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*).

2. L'agevolazione si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

3. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale complessivo di euro 1.000.000,00 destinato:

a) al 50 per cento, ai progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), ripartito annualmente dalla Giunta regionale fra i progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, e fra i progetti concernenti la valorizzazione del paesaggio;

b) al 50 per cento, ai progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*).

4. In relazione ai progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), il regolamento di cui all'art. 5 definisce il sistema di prenotazione delle agevolazioni fiscali basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione dell'agevolazione fiscale decade ed il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

Art. 5.

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione alle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), in particolare sono disciplinati:


a) i termini e le modalità di presentazione ed istruttoria delle domande;

b) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;

c) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti;

d) le modalità di prenotazione del credito di imposta ed il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui all'art. 4, comma 4.

2. Il regolamento di attuazione disciplina, previa intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le modalità attuative delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*).



Art. 6.

Convenzione con l'Agenzia delle entrate

1. Il Presidente della Giunta regionale può stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate che disciplina i rapporti tra la Regione e l'Agenzia delle entrate stessa circa le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio ed i controlli sul suo corretto utilizzo, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Art. 7.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione che illustra l'attuazione della presente legge contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:

a) il numero dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 3;

b) l'ammontare delle erogazioni effettuate in riferimento:

1) all'art. 3, comma 1, lettera *a*), distinte per tipologia di progetto, tipologia di soggetto finanziatore e provincia;

2) all'art. 3, comma 1, lettera *b*), distinte per tipologia di soggetto finanziatore e provincia.

c) le minori entrate per IRAP che ne derivano per il bilancio regionale;

d) lo stato di attuazione dei progetti finanziati.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5 si applica, ove compatibile, il regolamento di attuazione della legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana).

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana);

b) art. 10 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)).

Art. 10.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente. Le minori entrate di cui all'art. 4, comma 3, autorizzate in un importo annuale complessivo massimo di euro 1.000.000,00, risultano già ricomprese negli stanziamenti della Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati», Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio 2017 - 2019 e successivi.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 aprile 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 marzo 2017.

(*Omissis*).

17R00205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2017, n. 19/R.

Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 14 aprile 2017)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:


(*Omissis*);

Visto l'art. 117, comma 3° e comma 6°, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale



gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17 («Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)»);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati), in materia di rifiuti e bonifiche;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014»);

Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 14 febbraio 2017, n. 103;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere favorevole della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 febbraio 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2017, n. 333;

Considerato quanto segue:

1. il presente regolamento, in attuazione dell'art. 65, comma 1 della legge regionale 10/2010, disciplina le modalità di attuazione delle procedure di VIA recependo, in particolare, le finalità e i contenuti dell'art. 73-bis della medesima legge, in materia di raccordo tra le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

2. tale disciplina definisce un procedimento coordinato di VIA e di AIA e si rende necessaria al fine di snellire e semplificare le procedure amministrative, evitando la duplicazione degli adempimenti amministrativi richiesti al proponente;

3. il procedimento coordinato garantisce un analogo livello di tutela ambientale e di partecipazione del pubblico, rispetto alla effettuazione di autonomi e separati procedimenti di VIA e di AIA;

4. è opportuno inoltre prevedere disposizioni volte a garantire il raccordo tecnico e istruttorio delle valutazioni inerenti la sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche, nell'ambito della procedure di VIA, di AIA, di AUA e di autorizzazione unica rifiuti di cui all'art. 208 del decreto legislativo 152/2006;

5. è altresì opportuno definire modalità di snellimento e raccordo procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 43, comma 6 della legge regionale 10/2010 («VIA postuma»);

6. è infine necessario dare piena attuazione alle finalità semplificazione e concentrazione procedimentale di cui all'art. 14, comma 4 della legge 241/1990, prevedendo l'estensione delle modalità di coordinamento disciplinate dal capo II, in quanto compatibili, al raccordo tra la procedura via ed altri procedimenti amministrativi di competenza regionale, ai fini del rilascio coordinato, nell'ambito della conferenza di servizi di VIA regionale, di tutti gli assenti necessari alla realizzazione del progetto in valutazione;

Si approva il seguente regolamento:

Capo I

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 65 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)» e nel rispetto della legislazione statale di riferimento, disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione dei procedimenti, le modalità di attuazione delle procedure del titolo III della medesima legge e dei connessi adempimenti tecnico amministrativi con riferimento:


a) al coordinamento, in conformità alle disposizioni di coordinamento e semplificazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di valutazione di impatto ambientale (VIA), in caso di avvio contestuale delle due procedure ai sensi dell'art. 73-bis della legge regionale 10/2010, commi da 2 a 5;

b) al coordinamento degli adempimenti tecnico-istruttori per la valutazione della sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche relative a progetti sottoposti alle procedure di VIA e concernenti:

1) installazioni soggette ad AIA ai sensi dell'art. 29-bis e seguenti del decreto legislativo 152/2006;

2) impianti di smaltimento e recupero rifiuti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del decreto medesimo, non ricadenti in AIA;

3) impianti soggetti ad AUA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti



amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

c) a forme di snellimento e raccordo procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 43 comma 6 della legge regionale 10/2010.

2. Le disposizioni di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) non trovano applicazione per i progetti ricadenti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità, in relazione ai quali il provvedimento di rilascio dell'AIA non può essere adottato fino all'adozione del provvedimento di esclusione dalla VIA. È fatto salvo quanto disposto al capo IV del presente regolamento.

Capo II

DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI VIA E AIA

Art. 2.

Presentazione dell'istanza e verifica della completezza formale della documentazione

1. Il soggetto proponente che intenda avvalersi del coordinamento procedimentale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) presenta alla struttura regionale competente per il rilascio dell'AIA, di seguito denominata «struttura precedente» un'unica istanza contenente gli elementi previsti dalle rispettive normative in materia di VIA e di AIA corredata della documentazione progettuale e ambientale di cui all'art. 23 del decreto legislativo 152/2006, e integrata dalle informazioni e dagli elaborati previsti dall'art. 10, comma 1-bis del medesimo decreto, ivi incluse le attestazioni del pagamento dei rispettivi oneri istruttori.

All'istanza è inoltre allegata la documentazione prevista per il rilascio di eventuali ulteriori atti di assenso richiesti, necessari alla realizzazione del progetto.

2. Contestualmente alla presentazione dell'istanza e dell'allegata documentazione progettuale ed ambientale, si dà luogo alla pubblicazione dell'avviso, predisposto dal proponente, con le modalità di cui all'art. 24 del decreto legislativo 152/2006. Nell'avviso è data evidenza che il progetto è sottoposto al procedimento coordinato di VIA e di AIA e sono riportati gli elementi previsti dalle normative di riferimento. Un avviso è inoltre contestualmente pubblicato, a cura della struttura operativa per la VIA di cui all'art. 47 della legge regionale 10/2010, di seguito denominata «struttura operativa», sul sito web della Regione Toscana.

3. Sul sito web della Regione Toscana sono pubblicati specifici fac-simile di istanza e di avviso pubblico.

4. La struttura regionale precedente, in raccordo con la struttura operativa e con il supporto delle altre strutture regionali interessate nonché delle amministrazioni competenti al rilascio degli atti di assenso richiesti, procede all'esame preliminare e coordinato della documentazione di cui al comma 1 e 2, verificandone la completezza

formale sia ai fini VIA che ai fini autorizzativi. Ove necessario, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, richiede al proponente, in un'unica soluzione, l'integrazione formale della documentazione assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la consegna della medesima, fatta salva la facoltà del proponente di chiedere una proroga, ai sensi degli articoli 23, comma 4 e 29-ter, comma 4 del decreto legislativo 152/2006.

5. Il procedimento si intende interrotto fino alla presentazione, entro la scadenza stabilita, dell'integrazione formale della documentazione di cui al comma 4. Decorso inutilmente il termine stabilito o prorogato per la presentazione della documentazione richiesta, l'istanza si intende ritirata ed il procedimento è archiviato.

Art. 3.

Istruttoria tecnica del procedimento VIA AIA. Conferenza di servizi

1. Conclusa positivamente la fase di verifica di completezza formale ai sensi dell'art. 2, la struttura precedente e la struttura operativa svolgono le attività di cui ai commi 2 e 3 coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento di VIA e AIA.

2. La struttura precedente:

a) comunica al proponente e ai soggetti interessati l'avvio del procedimento coordinato di VIA e AIA;

b) cura gli adempimenti tecnico-istruttori del procedimento relativi all'AIA;

c) convoca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la conferenza di servizi per il rilascio coordinato dell'AIA e di tutti gli altri atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto.

3. La struttura operativa cura gli adempimenti tecnico-istruttori del procedimento relativi alla VIA con il supporto degli enti e delle strutture regionali di cui all'art. 47 della legge regionale 10/2010 nonché le fasi di cui agli articoli 4 e 5 in raccordo con la struttura precedente.


4. La conferenza di cui al comma 1, lettera c) si articola:

a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede in particolare:

1) alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, dell'AIA e degli altri atti di assenso richiesti;

2) all'esame contestuale delle problematiche concernenti la realizzazione del progetto ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'AIA, e degli altri atti di assenso richiesti;

3) alla verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilità ambientale del progetto mediante l'analisi integrata degli esiti dell'istruttoria tecnica interdisciplinare, tenuto conto dei pareri e dei contributi tecnico-istruttori pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale;



b) in una o più riunioni a carattere decisivo nell'ambito delle quali, qualora sussistano le condizioni di compatibilità ambientale, sono rilasciati l'AIA e le eventuali ulteriori determinazioni in materia ambientale nonché tutti gli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, comma 4 e 14-ter della legge 241/1990.

5. Ai fini della partecipazione alla fase decisoria della conferenza di servizi di cui al comma 4, lettera b), la struttura regionale precedente si coordina, ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), con le strutture regionali coinvolte nel rilascio degli atti di assenso per la formazione della posizione unica regionale.

6. Qualora con riferimento alla specifica installazione oggetto di valutazione, a causa del livello di definizione degli elaborati progettuali, non sia possibile il rilascio coordinato di tutti gli atti di assenso richiesti, necessari alla realizzazione del progetto, la conferenza dei servizi prevede modalità e tempi per il rilascio degli atti di assenso residui e per il coordinamento delle rispettive procedure di rilascio da parte dei soggetti competenti.

Art. 4.

Partecipazione del pubblico

1. Chiunque, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'art. 2 comma 2, può presentare osservazioni o memorie scritte in merito alla documentazione presentata dal proponente ai fini della VIA o a fini AIA alla struttura regionale precedente che la trasmette alla struttura operativa ai fini dello svolgimento della fase di partecipazione del pubblico.

2. Le osservazioni pervenute sono portate a conoscenza della conferenza, nell'ambito delle riunioni preliminari di cui all'art. 3, comma 4 lettera a), a cura della struttura operativa.

3. Nel caso in cui, in esito all'istruttoria coordinata e alle sedute preliminari della conferenza di servizi, la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta al proponente risulti sostanziale ai sensi dell'art. 5, la struttura operativa dispone la pubblicazione di un nuovo avviso secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 2 e dà luogo nuovamente alla partecipazione del pubblico secondo le modalità di cui al comma 1.

4. La documentazione presentata dal proponente, unitamente alle eventuali osservazioni e controdeduzioni pervenute, è pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le ragioni di riservatezza, di tutela del segreto industriale e commerciale e di riservatezza dei dati di rilievo naturalistico.

Art. 5.

Integrazioni e chiarimenti documentali

1. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento, in esito all'istruttoria coordinata e sulla base delle esigenze rappresentate nelle sedute preliminari della conferenza di servizi di cui all'art. 3, comma 4 lettera a), la strut-

tura operativa può richiedere al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata, relative agli aspetti di pertinenza della VIA, dell'AIA o degli altri atti di assenso richiesti.

2. La richiesta di integrazioni e chiarimenti di cui al comma 1 reca espressa indicazione della eventuale sostanzialità delle medesime e della conseguente necessità della pubblicazione di nuovo avviso, secondo quanto indicato all'art. 4, comma 3.

3. Il soggetto proponente deposita le integrazioni presso la struttura operativa entro quarantacinque giorni dalla richiesta, eventualmente prorogabili, su istanza del proponente, di ulteriori quarantacinque giorni.

4. È fatta salva, per il soggetto proponente, la facoltà prevista dall'art. 24, comma 9 del decreto legislativo 152/2006, in merito alla presentazione di integrazioni volontarie.

Art. 6.

Conclusione del procedimento coordinato: provvedimento unico di VIA ed AIA

1. Entro il termine del procedimento di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 152/2006, la Giunta regionale, sulla base degli esiti della conferenza di servizi:

a) esprime, nell'esercizio della propria discrezionalità politico-amministrativa, la pronuncia di compatibilità ambientale;

b) adotta contestualmente, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizio in ordine al rilascio coordinato dell'AIA e degli altri atti di assenso richiesti, ove sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.

Art. 7.

Adempimenti successivi al rilascio del provvedimento unico

1. Le funzioni amministrative relative al rinnovo, al riesame, alla modifica, all'aggiornamento ed al controllo dell'AIA rilasciata nell'ambito del procedimento coordinato di cui al presente capo, nonché all'applicazione delle relative sanzioni, sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di AIA, con le modalità previste agli articoli 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-quattordices del decreto legislativo 152/2006.

2. Le funzioni amministrative relative al rinnovo, alla modifica, all'aggiornamento ed al controllo degli altri titoli autorizzativi rilasciati nell'ambito del procedimento coordinato di cui al presente capo, sono espletate dalle competenti strutture regionali o, se diversi dalla Regione, dalle amministrazioni competenti al rilascio dei titoli stessi, secondo quanto previsto dalle normative di settore.



Capo III

DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE DI PROGETTI, INSTALLAZIONI E IMPIANTI SOGGETTI ALLE PROCEDURE DI VIA E AD ALTRI TITOLI AUTORIZZATIVI AMBIENTALI

Art. 8.

Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e AIA per la valutazione della sostanzialità delle modifiche

1. Il proponente che ravvisi la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione e relativo a una installazione compresa negli allegati III o IV e nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, presenta alla struttura regionale competente per il rilascio dell'AIA, per il tramite dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di seguito «SUAP», un'istanza unica recante gli elementi della comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies* del medesimo decreto e dell'istanza di cui all'art. 58 della legge regionale 10/2010 per la valutazione della sostanzialità delle modifiche ai fini VIA.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata della documentazione necessaria a dimostrare le evidenze tecniche a supporto della non sostanzialità delle modifiche proposte, sia a fini VIA che a fini AIA e a descrivere l'incidenza della modifica sulle condizioni dell'AIA vigente.

3. La struttura regionale competente in materia di AIA richiede alla struttura competente in materia di VIA, una verifica di completezza della documentazione di cui al comma 1 ed un parere vincolante in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 10/2010.

4. La struttura competente in materia di VIA comunica alla struttura regionale competente in materia di AIA gli esiti della verifica di completezza della documentazione presentata, in modo da consentire alla struttura regionale competente in materia di AIA di richiedere al proponente, in un'unica soluzione, le eventuali integrazioni relative alla documentazione trasmessa e di fissarne i termini di presentazione, comunque non superiori a trenta giorni. Il termine conclusivo in ordine alle valutazioni di cui al comma 1 si intende sospeso fino all'acquisizione della documentazione integrativa.

5. La struttura competente in materia di VIA trasmette alla struttura regionale competente in materia di AIA il parere vincolante, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 10/2010, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, ovvero entro venti giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.

6. Entro il termine e secondo le modalità previste all'art. 29-*nonies*, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, la struttura regionale competente in materia

di AIA, visto il parere vincolante della struttura competente in materia di VIA, si esprime in merito alle modifiche proposte, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore concernente la specifica tipologia progettuale, comunicando gli esiti dell'istruttoria al proponente, per il tramite del SUAP.

7. La struttura regionale competente in materia di AIA:

a) nel caso in cui le modifiche siano valutate come non sostanziali, sia per la VIA che per l'AIA, aggiorna, ove necessario, l'autorizzazione e le relative condizioni, previa verifica del versamento degli oneri come determinato ai sensi degli articoli 72-*quinquies* e 72-*septies* della legge regionale 10/2010;


b) nel caso in cui ritenga che le modifiche siano sostanziali, invita il proponente a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, fatti salvi gli obblighi in materia di VIA.

8. Il proponente, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di presentare alla struttura competente in materia di VIA una istanza di cui all'art. 58 della legge regionale 10/2010, separatamente e prima della presentazione della comunicazione di modifica non sostanziale di cui all'art. 29-*nonies*, comma 1 del decreto legislativo 152/2006 alla struttura regionale competente in materia di AIA; in tal caso alla comunicazione di cui all'art. 29-*nonies*, comma 1 sono allegare, a pena di irricevibilità, le risultanze delle valutazioni effettuate dalla struttura competente in materia di VIA.

Art. 9.

Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di autorizzazione di cui all'art. 208 del decreto legislativo 152/2006 per la valutazione di sostanzialità delle modifiche.

1. Il proponente che ravvisi la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di un progetto relativo ad un impianto di cui all'art. 208 del decreto legislativo 152/2006, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, compreso negli allegati III o IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, presenta alla struttura regionale autorizzante per il tramite del SUAP un'unica istanza contenente gli elementi previsti dal regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 13/R (Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'art. 70-*bis* della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»); dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'art. 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r «Regolamento re-



gionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati)» e dall'art. 58 della legge regionale 10/2010 per la valutazione della sostanzialità delle modifiche ai fini VIA.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare le evidenze tecniche a supporto della non sostanzialità delle modifiche, sia ai fini autorizzativi che ai fini VIA e a descrivere l'incidenza della modifica sulle condizioni dell'autorizzazione unica vigente.

3. La struttura regionale autorizzante richiede alla struttura competente in materia di VIA, una verifica di completezza della documentazione di cui al comma 1 ed un parere vincolante in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 10/2010.

4. La struttura competente in materia di VIA comunica alla struttura regionale autorizzante gli esiti della verifica di completezza della documentazione presentata, in modo da consentire alla struttura regionale autorizzante di richiedere al proponente, in un'unica soluzione, le eventuali integrazioni relative alla documentazione trasmessa e di fissarne i termini di presentazione, comunque non superiori a trenta giorni. Il termine conclusivo in ordine alle valutazioni di cui al comma 1 si intende sospeso fino all'acquisizione della documentazione integrativa.

5. La struttura competente in materia di VIA trasmette alla struttura regionale autorizzante il parere vincolante, ai sensi dell'art. 58 legge regionale 10/2010, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, ovvero entro venti giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.

6. Entro il termine e secondo le modalità previste dalla normativa in materia di rifiuti, la struttura regionale autorizzante, visto il parere della struttura competente in materia di VIA, si esprime in merito alle modifiche proposte, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore concernente la specifica tipologia progettuale, comunicando gli esiti dell'istruttoria al proponente, per il tramite del SUAP.

7. La struttura regionale autorizzante:

a) nel caso in cui le modifiche siano valutate come non sostanziali, sia per la VIA che per l'autorizzazione unica, aggiorna, ove necessario, l'autorizzazione e le relative condizioni, previa verifica del versamento degli eventuali oneri;

b) nel caso in cui ritenga che le modifiche siano sostanziali, invita il proponente a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 152/2006, fatti salvi gli obblighi in materia di VIA.

8. Il proponente, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di presentare alla struttura competente in materia di VIA una istanza di cui all'art. 58 della legge regionale 10/2010, separatamente e prima della presentazione della istanza di modifica non sostanziale ai fini autorizzativi; in tal caso alla istanza presentata ai fini autorizzativi sono allegato, a pena di irricevibilità, le risultanze delle valutazioni effettuate dalla struttura competente in materia di VIA.

Art. 10.

Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di AUA per la valutazione di sostanzialità delle modifiche

1. Il proponente che ravvisi la necessità di apportare modifiche alle caratteristiche o al funzionamento di una attività o progetto di un impianto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, soggetto ad AUA e compreso tra quelli elencati negli allegati III o IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, per il tramite del SUAP presenta alla struttura regionale competente in materia di AUA una unica istanza contenente gli elementi della comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 59/2013 e dell'istanza di cui all'art. 58 della legge regionale 10/2010, per la valutazione della sostanzialità delle modifiche ai fini della VIA.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata della documentazione necessaria a valutare la sostanzialità o meno ai fini della VIA e ai fini dell'AUA, in base alle condizioni definite dalle normative settoriali relative ai titoli abilitativi compresi nell'AUA stessa.

3. La struttura regionale competente in materia di AUA richiede alla struttura competente in materia di VIA una verifica di completezza della documentazione di cui al comma 1 ed un parere vincolante in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 10/2010.


4. La struttura competente in materia di VIA comunica alla struttura regionale autorizzante gli esiti della verifica di completezza della documentazione presentata, in modo da consentire alla struttura regionale competente in materia di AUA di richiedere al proponente, in una unica soluzione, le eventuali integrazioni relative alla documentazione trasmessa e di fissarne i termini di presentazione, comunque non superiori a trenta giorni. Il termine conclusivo in ordine alle valutazioni di cui al comma 1 si intende sospeso fino all'acquisizione della documentazione integrativa.

5. La struttura competente in materia di VIA trasmette alla struttura regionale autorizzante il parere vincolante, ai sensi dell'art. 58 legge regionale 10/2010, entro il termine di venti giorni dalla richiesta di cui al comma 2, ovvero entro venti giorni dal ricevimento della eventuale documentazione integrativa.

6. Entro il termine indicato all'art. 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 59/2013 la struttura regionale competente per l'adozione dell'AUA, visto il parere vincolante della struttura competente in materia di VIA, si esprime in merito alle modifiche proposte, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 59/2013 e della normativa di settore concernente la specifica tipologia di attività o progetto, comunicando gli esiti dell'istruttoria al proponente, per il tramite del SUAP.

7. La struttura competente in materia di AUA:

a) nel caso in cui le modifiche siano valutate come non sostanziali, sia per la VIA che per l'AUA, aggiorna, ove necessario, l'autorizzazione e le relative condizioni, previa verifica del versamento come determinato ai sensi dell'art. 72-*nonies* della legge regionale 10/2010, laddove previsto;



b) nel caso in cui ritenga che le modifiche siano sostanziali, invita il proponente a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, fatti salvi gli obblighi in materia di VIA.

8. Il proponente, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di presentare alla struttura competente in materia di VIA una istanza di cui all'art. 58 della legge regionale 10/2010, separatamente e prima della presentazione della istanza di modifica non sostanziale ai fini AUA; in tal caso alla istanza presentata ai fini AUA sono allegate, a pena di irricevibilità, le risultanze delle valutazioni effettuate dalla struttura competente in materia di VIA.

Art. 11.

Criteria per la valutazione delle modifiche ai fini delle procedure di VIA

1. Si considerano in ogni caso non sostanziali ai fini delle procedure di VIA, le modifiche relative ai progetti concernenti:

a) interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili (BAT) ed alle disposizioni normative di settore;

b) interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle prescrizioni degli organi di controllo, in materia di ambiente, tutela della salute e della sicurezza della popolazione e dei lavoratori.

Art. 12.

Ulteriori disposizioni procedurali per la valutazione di sostanzialità delle modifiche

1. Nei casi di cui agli articoli 8, comma 1, 9, comma 1 e 10, comma 1, sul sito web della struttura regionale autorizzante e della struttura competente in materia di VIA sono pubblicati i modelli di istanza e comunicazione, a fini VIA ed a fini autorizzativi.

2. Le disposizioni di raccordo di cui al presente capo si applicano anche quando l'autorità competente per la VIA è diversa dalla Regione. In tal caso la struttura regionale competente al rilascio del titolo autorizzativo acquisisce il parere vincolante dell'autorità di VIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17-bis della legge 241/1990.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER LO SNELLIMENTO E IL RACCORDO PROCEDURALE DEI PROCEDIMENTI DI VIA POSTUMA E DI AIA DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 13.

Installazioni soggette a procedura di VIA e di AIA

1. Nei casi di attività ed impianti in esercizio soggetti ad AIA ai sensi dell'art. 29 e seguenti del decreto legislativo 152/2006 ed a VIA postuma di competenza regionale ai sensi all'art. 43, comma 6 della legge regionale 10/2010, il proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di AIA, di seguito indicata «struttura regionale

precedente», un'istanza di avvio del procedimento coordinato di VIA e di riesame dell'AIA secondo le modalità di cui all'art. 73-bis della legge regionale 10/2010 e del capo II del presente regolamento.

2. Il procedimento coordinato si svolge e si conclude con le modalità procedurali stabilite dalle norme di cui al comma 1.

Art. 14.

Installazioni soggette a procedura di verifica di assoggettabilità e di AIA

1. Nei casi attività ed impianti in esercizio soggetti ad AIA ai sensi dell'art. 29 e seguenti del decreto legislativo 152/2006 ed a verifica di assoggettabilità a VIA postuma di competenza regionale, di cui all'art. 43, comma 6 della legge regionale 10/2010, il proponente presenta alla struttura regionale procedente, un'istanza di avvio del procedimento coordinato di verifica di assoggettabilità e di riesame dell'AIA, tenuto conto delle modalità procedurali di cui all'art. 73-bis della legge regionale 10/2010 e del capo II del presente regolamento, ove applicabili.

2. Il procedimento coordinato assicura l'unicità delle fasi di verifica della completezza formale della documentazione allegata alla istanza, di partecipazione del pubblico, di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli altri soggetti interessati, di eventuale richiesta di integrazioni e chiarimenti, di valutazione degli impatti e di individuazione delle eventuali misure di mitigazione, compensazione e di monitoraggio.


3. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, il provvedimento conclusivo del procedimento coordinato di cui al presente articolo, adottato dal responsabile della struttura regionale procedente, dispone in merito alla esclusione o meno dalla VIA del progetto in esame e, in caso di esclusione, dispone in merito al riesame dell'AIA.

4. Nel caso in cui l'istruttoria coordinata di cui al comma 2 evidenzia la sussistenza di possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente, è disposto l'assoggettamento a VIA del progetto ed il procedimento di riesame si interrompe, ferma restando la facoltà del proponente di attivare successivamente, il procedimento coordinato di VIA e di riesame dell'AIA, secondo le modalità di cui all'art. 73-bis della legge regionale 10/2010 e dell'art. 13. In tal caso, il proponente ha facoltà di utilizzare le informazioni, i dati e le valutazioni già acquisite, nell'ambito dell'istruttoria coordinata di cui al presente articolo, facendone espresso richiamo nella documentazione da allegare all'istanza di procedimento coordinato di VIA e AIA.

Art. 15.

Attività soggette alle procedure di VIA e non soggette ad AIA

1. Nei casi di attività ed impianti in esercizio soggetti alle procedure di VIA, ma non soggetti ad AIA, le relative valutazioni sono svolte sul complesso delle opere e degli impianti di cui si compone l'attività in esame.



2. Per le opere e gli impianti, o parte di essi, oggetto di eventuale modifica, le procedure sono finalizzate ad individuare, descrivere e valutare i relativi impatti sull'ambiente e si concludono con un giudizio in ordine alla compatibilità ambientale o meno delle modifiche medesime e con l'individuazione di eventuali misure di mitigazione, compensazione o monitoraggio.

3. Per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, le procedure di cui al comma 1 prendono in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo al fine di individuare specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime misure in relazione all'attività esistente.

4. Le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 prendono in esame gli impatti cumulativi delle eventuali modifiche rispetto alle opere ed agli impianti esistenti, in modo tale da considerare l'effetto globale dell'attività in esame comprensivo delle modifiche e delle parti di opere ed impianti preesistenti e non incise dalle modifiche.

Art. 16.

Norme comuni per i procedimenti di valutazione postuma

1. Le valutazioni svolte ai sensi delle disposizioni del presente capo tengono conto:

- a) che una parte o la totalità delle attività sono esistenti ed insediate da tempo sul territorio;
- b) della conformità dell'attività esistente a norme e standard in materia ambientale, come risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'art. 65, comma 3 della legge regionale 10/2010, sono definite specifiche modalità organizzative nonché indirizzi operativi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.

Capo V

NORME FINALI

Art. 17.

Disposizioni attuative per il coordinamento dei procedimenti di rilascio di titoli autorizzativi, concessori o di altri atti di assenso, nell'ambito della conferenza di VIA regionale.

1. Le modalità di coordinamento disciplinate dal capo II, in quanto compatibili, si applicano al raccordo tra la procedura di VIA e le procedure autorizzative in materia di ambiente ed energia di competenza regionale, ai fini del rilascio coordinato, ai sensi dell'art. 14, comma 4 della legge 241/1990, di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto sottoposto a valutazione, nell'ambito della conferenza di VIA regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate:

a) le ulteriori procedure autorizzative, concessorie o per l'approvazione dei progetti di competenza regionale, diverse da quelle di cui al comma 1, a cui si applicano, in quanto compatibili, le modalità di coordinamento di cui al capo II;

b) le disposizioni del capo II applicabili al raccordo tra la procedura di Via e le procedure di cui al comma 1 e alla lettera a) e le relative modalità operative di coordinamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 11 aprile 2017

ROSSI

17R00206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2017, n. 20/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 26 aprile 2017)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

(Omissis);


Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali nn. 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016) ed in l'art. 7;



Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 2012, n. 62/R (Regolamento di attuazione dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 «Norme sul sistema delle Autonomie Locali» concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 gennaio 2017;

Visto il parere della competente commissione consiliare nella seduta dell'8 febbraio 2017;

Visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 15 dicembre 2016;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17 del Regolamento 19 luglio 2016, n. 5 (Regolamento interno della Giunta regionale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 354;

Considerato quanto segue:

1. le attività di controllo, verifica e recupero delle somme evase promosse dai comuni al fine del contrasto all'evasione possono e devono essere rafforzate, tramite azioni progettuali specifiche volte a potenziare e a qualificare le capacità di intervento in questo ambito tramite incentivazione delle dotazioni tecnologiche, definizione di procedure integrate, iniziative formative a carattere specialistico;

2. è necessario procedere, in conseguenza delle modifiche apportate alla l.r. n. 68/11, e segnatamente all'art. 15, dalla l.r. n. 70/2016 alla sostituzione del regolamento che di tale articolo dà concreta attuazione, anche tenendo conto dell'esperienza maturata nel corso della pregressa applicazione del regolamento stesso;

3. è opportuno mantenere un clima di condivisione e confronto con e tra le realtà comunali in materia di contrasto all'evasione, sia per comprendere le specifiche esigenze nei diversi contesti territoriali sia per diffondere e valorizzare esperienze e sostenere ed esportare proposte e progetti;

4. è opportuno incentivare, all'interno dei singoli enti, l'integrazione degli uffici direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività legate alla fiscalità locale e al contrasto all'evasione, in primis ufficio tributi e polizia locale;

5. è necessario dare immediata operatività al regolamento anche in considerazione delle scadenze in esso previste;

6. il Consiglio delle Autonomie Locali, nella seduta del 16 gennaio 2016 ha espresso - ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello Statuto - parere favorevole al testo della proposta di regolamento di cui alla summenzionata delibera di Giunta regionale n. 1415/2016, condizionandolo al fatto che «la progettazione a livello sovra comunale, finalizzata al contrasto all'evasione fiscale, faccia riferimento alle realtà istituzionali esistenti delle Province, della Città metropolitana e delle Unioni di Comuni»;

7. la modifica proposta dal CdAL non può essere accolta alla luce del fatto che nella formulazione del comma 2 dell'art. 15 della l.r. n. 68/2011 appare palese ed inequivocabile la volontà del legislatore regionale di assumere a riferimento per l'applicazione dell'art. 15 medesimo ambiti territoriali diversi e non riconducibili a quelle costituiti dalle realtà istituzionali esistenti delle Province, della Città Metropolitana e delle Unioni di Comuni;

8. le osservazioni e raccomandazioni contenute nel parere della Prima commissione consiliare sono accolte ed è conseguentemente modificato il testo del regolamento;

9. per assicurare la tempestiva efficacia delle norme è necessario prevedere l'entrata in vigore anticipata;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi finalizzati all'intensificazione e alla diversificazione dell'attività dei comuni in materia tributaria e di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, presentati in unica proposta progettuale da due o più comuni appartenenti ad una stessa zona territoriale omogenea ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

2. Le proposte progettuali devono riguardare una o più delle seguenti fattispecie:

a) sistemi e strumenti informatici per il contrasto all'evasione fiscale;

b) formazione del personale riconducibile alle materie e alle finalità oggetto del presente regolamento;

c) collaborazione e integrazione professionale tra gli enti relativamente alle materie oggetto e alle finalità oggetto del presente regolamento;

d) diffusione della cultura della legalità tributaria contro il fenomeno dell'evasione.

Art. 2.

Esclusioni e inammissibilità

1. All'interno di uno stesso ambito territoriale individuato ai sensi dell'art. 1 comma 1 può essere finanziato un solo progetto. La presentazione di più proposte all'interno dello stesso ambito territoriale, come individuato dall'art. 1 comma 1, darà luogo ad un'automatica esclusione degli stessi.


2. I comuni possono partecipare esclusivamente alla proposta progettuale della propria zona territoriale omogenea.

3. I comuni titolari di progetti già finanziati in base all'art. 15 della l.r. n. 68/2011 e della relativa disciplina attuativa, per i quali non sia ancora stata presentata la relazione finale non possono partecipare alla richiesta di finanziamento pena la inammissibilità della stessa.

Art. 3.

Procedura e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale, tenuto conto della relazione di cui all'art. 7, individua, con propria deliberazione, le necessità di intervento in relazione all'oggetto di cui all'art. 1 comma 1, sulla base delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, nonché gli elementi essenziali delle proposte progettuali, le linee di indirizzo per la valutazione delle medesime ed i costi ammissibili.



2. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui ai commi 1 e 3 i comuni presentano alla Regione Toscana progetti nelle materie e per le finalità oggetto del presente regolamento aventi durata annuale, decorrente dalla data di erogazione della prima quota del contributo di cui al comma 3 dell'art. 5, prorogabile, in casi motivati, una sola volta, per un periodo massimo di sei mesi. Ogni progetto è presentato da uno dei comuni ad esso partecipanti che assume il ruolo di ente capofila del progetto stesso.

3. La deliberazione stabilisce modalità e parametri per la definizione della graduatoria delle proposte progettuali, che sarà redatta tenendo conto dei risultati potenzialmente ottenibili, della fattibilità tecnica e della qualità redazionale dei progetti proposti nonché dei seguenti criteri prioritari:

a) trasversalità rispetto alle fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, così da riguardare almeno due delle fattispecie medesime;

b) collaborazione tra gli uffici di ognuno degli enti coinvolti nel progetto e con gli omologhi uffici degli altri partecipanti ad esso;

c) popolazione territorialmente interessata.

4. Le proposte progettuali sono finanziate, sulla base della graduatoria, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di punteggio tra gli ultimi progetti finanziabili, le risorse sono suddivise proporzionalmente all'entità del contributo richiesto.

Art. 4.

Relazione sull'intervento

1. Entro il sessantesimo giorno dalla conclusione dell'intervento progettuale o comunque dal termine massimo di durata dello stesso, comprensivo dell'eventuale proroga, qualora concessa, i soggetti beneficiari dei finanziamenti presentano alla struttura regionale competente, pena revoca integrale del contributo concesso, una relazione sull'attuazione e gli esiti degli interventi finanziati e realizzati.

Art. 5.

Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi

1. L'importo massimo finanziabile per ogni intervento è definito come segue:

a) euro 150.000,00 per interventi presentati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, da due o più comuni - appartenenti alla stessa zona territoriale omogenea e aventi, complessivamente, una popolazione superiore a 50.000 abitanti;

b) euro 60.000 per interventi presentati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, da due o più comuni - appartenenti alla stessa zona territoriale omogenea e aventi, complessivamente, una popolazione compresa fra 50.000 e 30.000 abitanti;

c) euro 40.000 per interventi presentati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, da due o più comuni - appartenenti alla stessa zona territoriale omogenea e aventi, complessivamente, una popolazione minore di 30.000 abitanti.

2. La popolazione di riferimento è quella rilevata dall'Istat al 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello di concessione del contributo.

3. I contributi sono erogati ai beneficiari per il 50% all'atto di concessione del contributo e per il restante 50% a seguito della presentazione della relazione finale.

Art. 6.

Valutazione delle proposte di intervento

1. È costituita una commissione per la definizione delle graduatorie dei progetti presentati ai sensi del presente regolamento.

2. La commissione è composta da tre dirigenti della struttura operativa della Giunta regionale, nominati dalla Giunta stessa con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 1. Sono membri della commissione:

a) il dirigente regionale competente in materia di finanza locale, che la presiede;

b) il dirigente competente in materia di tributi;

c) un dirigente competente in materia di sistemi e tecnologie informatiche.

3. Con la medesima deliberazione sono individuate altresì le modalità di funzionamento della commissione, che opera a titolo gratuito.

4. La commissione esamina le proposte progettuali presentate sotto il profilo dell'ammissibilità e della coerenza con le fattispecie di cui all'art. 1 e procede alla loro valutazione sulla base di quanto previsto nella deliberazione di cui all'art. 4.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno le graduatorie delle proposte di progetto ammissibili, definite dalla commissione ai sensi del presente articolo, sono approvate con decreto del dirigente della struttura competente in materia di finanza locale. L'avvio del progetto decorre dalla data di approvazione dei decreti di cui al presente comma.

Art. 7.

Relazione annuale sui risultati dei progetti


1. La competente struttura della Giunta regionale redige annualmente una relazione sui risultati dei progetti realizzati dai soggetti destinatari dei finanziamenti regionali erogati ai sensi del presente regolamento. La relazione è pubblicata sulla pagina del sito istituzionale della Regione dedicata alla finanza locale.

Art. 8.

Revoca e recupero delle risorse

1. La mancata presentazione della relazione di cui all'art. 4, nei termini dal medesimo indicati, comporta l'immediata e automatica revoca dell'intero contributo concesso.

2. Si procede altresì alla revoca, in tutto o in parte, del contributo, nel caso in cui, alla luce della relazione sull'intervento progettuale, lo stesso risulti parzialmente o totalmente non realizzato.



Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per accedere ai finanziamenti relativi all'annualità 2017, gli enti che hanno beneficiato dei contributi negli anni precedenti devono aver presentato la relazione finale nel termine di cui all'art. 4.

2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale 1° aprile 2014, n. 16/R (Regolamento di attuazione dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 «Norme sul sistema delle autonomie locali» concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale) è abrogato eccezion fatta per gli articoli 7, 14, 18 e 23 del decreto medesimo le cui disposizioni permangono vigenti.

3. In sede di prima applicazione, per la sola annualità 2017, il termine relativo alla deliberazione di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 è stabilito entro trenta giorni dall'approvazione della sezione programmatoria del DEFR 2017.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 18 aprile 2017

ROSSI

17R00207

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 21 aprile 2017, n. 10.

Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P.I) n. 23 del 1° giugno 2017).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante «Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, relativo all'attuazione della direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente;

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, modificata dalla direttiva n. 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la direttiva n. 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE e succ. mod;

Vista la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e, in particolare l'art. 9, per il quale il piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato, anche per stralcio, sentite le province, i comuni e le S.R.R., su proposta dell'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all'art. 12, comma 4, dello Statuto regionale e previo parere della competente Commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana;


Vista la direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e il relativo documento di attuazione;

Visto il D.P.R.S. 8 luglio 2014, n. 23, recante «Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana»;

Vista la pianificazione regionale dei rifiuti vigente approvata dal commissario con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 e successiva O.C.D. n. 1260 del 30 settembre 2004;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento della menzionata pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti speciali, al fine di adeguarla al contesto attuale di produzione dei rifiuti speciali, nonché alle sopravvenute normative europea e nazionale;

Vista la determina a contrarre formulata con disposizione del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti (ex O.P.C.M. n. 148 del 18 febbraio 2014 in materia di rifiuti) n. 41 del 5 giugno 2015, con la quale è stata disposta la procedura per l'acquisizione di un esperto esterno per l'affiancamento tecnico e di supporto al dirigente stesso per l'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, mediante selezione previo avviso pubblico di manifestazione di interesse;



Visto l'avviso esplorativo n. 840 dell'8 giugno 2015 inerente la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione dell'esperto tecnico stesso, pubblicato nel sito internet del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;

Vista la disposizione n. 68 del 25 settembre 2015, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara relativa alla «Selezione di un esperto tecnico a supporto delle iniziative finalizzate all'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti e dei relativi allegati, in applicazione delle condizioni e prescrizioni previste nel parere della commissione tecnica VIA-VAS del Ministero dell'ambiente e del territorio e della tutela del mare del 17 ottobre 2014, n. 1625», in favore dell'ing. Giuseppe Napoli, nato a Palermo il 4 ottobre 1950, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo al n. 2980;

Vista la nota prot. n. 1493 dell'11 dicembre 2015, con la quale è stato richiesto al professionista di provvedere, nell'ambito delle attività previste dall'art. 4 del disciplinare di incarico del 18 agosto 2015, all'aggiornamento del Piano dei rifiuti speciali;

Vista la nota del 3 febbraio 2016, assunta al protocollo n. 5160 del 3 febbraio 2016 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, con la quale il professionista incaricato ha consegnato al citato Dipartimento gli elaborati relativi all'aggiornamento del Piano dei rifiuti speciali;

Vista la necessità, al fine di integrare il processo di pianificazione con la valutazione delle conseguenze sull'ambiente dell'attuazione del piano, di sottoporre il citato aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti speciali alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta 26 febbraio 2015, n. 48, recante «Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)»;

Vista la nota prot. n. 14963/RIN del 19 novembre 2015, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «rappresenta che le procedure di adozione dei due piani, quello per la gestione dei rifiuti urbani e quello per la gestione dei rifiuti speciali, si ritiene sia utile che non siano associati»;

Vista la nota prot. n. 14756 del 4 aprile 2016, con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, nella qualità di Autorità procedente, ha trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'aggiornamento del Piano dei rifiuti speciali, corredato del relativo rapporto ambientale e della relazione sull'aggiornamento del piano di gestione, chiedendo la verifica di

assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ex art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota prot. n. 25500 del 19 aprile 2016, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente -Dipartimento regionale ambiente-servizio I VIA-VAS ha avviato la fase di consultazione ex art. 12, comma 2, dei soggetti competenti in materia ambientale (SCMA), ivi compresi comuni, province e S.R.R., indicando il sito dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente ai fini della consultazione dell'aggiornamento del piano regionale dei

rifiuti speciali e della documentazione a corredo e assegnando il termine di 30 giorni entro il quale far pervenire i pareri e/o gli eventuali contributi; Considerato che al termine della fase di consultazione al rapporto preliminare ex art. 12, decreto legislativo n. 152/2006 cit. sono pervenuti i contributi ivi indicati e in particolare:

Comando del corpo forestale di Catania-Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania (prot. ARTA n. 29464 del 4 maggio 2016);

Ufficio del Genio civile di Enna (prot. ARTA n. 30125 del 6 maggio 2016);

Libero Consorzio comunale di Ragusa, già Provincia regionale di Ragusa (nota prot. n. 46806 del 27 maggio 2010);

Ispettorato ripartimentale delle foreste (nota prot. n. 15532 dell'8 marzo 2016);

Visto il rapporto istruttorio/parere ambientale prot. 43002 del 22 giugno 2016 con il quale il Dipartimento regionale dell'ambiente-servizio VIA-VAS esprime il parere, per le motivazioni ivi esposte, che l'«Aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia», proposto dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è da escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 cit.;

Visto il D.A. n. 304/gab del 3 agosto 2016 dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nella qualità di autorità ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 152/2006 cit., ha escluso l'«Aggiornamento del Piano regionale gestione rifiuti speciali», proposto dal Dipartimento regionale acqua e rifiuti, dalla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 152/2006 cit., richiamando l'autorità procedente al rispetto di tutte le misure di mitigazione e di tutela riportate nel rapporto preliminare ambientale;


Vista la nota prot. n. 6507/gab del 17 ottobre 2016, con cui l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità ha trasmesso alla Segreteria di Giunta la nota prot. n. 42379 del 7 ottobre 2016 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, unitamente all'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia;

Visto l'allegato documento di pianificazione, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la nota prot. n. 4267 del 28 ottobre 2016 della segreteria di Giunta e la nota ivi allegata prot. n. 4170 del 24 ottobre 2016, parimenti della Segreteria di Giunta, che comunica che «la Giunta regionale, nella seduta del 19 ottobre 2016 ha preso atto del Piano (regionale dei rifiuti speciali) che si trasmette, al fine dell'acquisizione del parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9»;

Visto che è decorso il termine previsto dall'art. 70 bis, comma 2, del regolamento interno dell'A.R.S. per l'espressione del parere della predetta IV Commissione legislativa A.R.S.;

Visto che è decorso l'ulteriore termine accordato dall'on. le Presidente dell'A.R.S. alla predetta IV Commissione A.R.S., ai sensi del comma 3 del citato art. 70 bis, del regolamento A.R.S.;



Considerato che sono definitivamente spirati i suddetti termini senza che sia pervenuto alcun parere dalla IV Commissione A.R.S.;

Vista la nota prot. n. 5982 del 10 febbraio 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;

Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione prot. n. 3960/323.04 del 22 febbraio 2017;

Visto il parere della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa n. 69/2017 del 14 marzo 2017, giusta nota prot. n. 232/17 del 20 marzo 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 162 del 4 aprile 2017;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Per le finalità riportate in premessa, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, è approvato l'allegato «Aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia», che fa parte integrante del presente decreto.

2. La documentazione allegata costituisce aggiornamento e adeguamento della pianificazione regionale per la gestione di rifiuti speciali approvata dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque in Sicilia, con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 e successiva O.C.D. n. 1260 del 30 settembre 2004, che deve intendersi sostituita.

Art. 2.

Norme finali

1. Il presente regolamento, unitamente all'allegato di cui all'art. 1, che ne fa parte integrante, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 9, comma 1, legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

2. L'Allegato al presente decreto è disponibile sul sito web del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

Palermo, 21 aprile 2017.

CROCETTA

ASSESSORE REGIONALE PER
L'ENERGIA E I SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITÀ
CONTRAFATTO

(*Omissis*)

17R00301

DECRETO PRESIDENZIALE 5 aprile 2017, n. 11.

Regolamento ex art. 10-septies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, contestazione delle cause di incompatibilità in capo agli Assessori regionali.

(*Publicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 26 del 23 giugno 2017*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed, in particolare, gli articoli 46 e 47;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Vista la legge regionale 15 gennaio 2014, n. 4, recante norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della giunta regionale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, della stessa legge regionale n. 4 del 2014, che introduce l'art. 10-septies alla legge regionale n. 29 del 1951;


Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni»;

Considerato che l'art. 10-septies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 dispone che «Le cause di incompatibilità dei deputati regionali previste dal superiore Capo II e dal presente Capo si applicano, altresì, nei confronti del Presidente della Regione e dei componenti della giunta regionale. Con apposito regolamento, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, sono disciplinate le modalità di contestazione delle cause di incompatibilità in capo agli Assessori regionali»;

Ritenuto di adottare le necessarie disposizioni per la contestazione delle cause di incompatibilità nei confronti degli Assessori regionali;

Visto il parere della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 12/17 emesso in data 21 febbraio 2017;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 114 del 15 marzo 2017;



Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di contestazione delle cause di incompatibilità:

a) nei confronti degli Assessori regionali che non siano al contempo Deputati regionali;

b) nei confronti degli Assessori regionali che siano al contempo Deputati regionali limitatamente alle cause di incompatibilità che riguardino la sola carica di assessore.

Art. 2.

1. All'atto dell'accettazione dell'incarico di Assessore regionale, il soggetto interessato rende dichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 10-*septies* della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.

2. Nel corso dell'incarico l'assessore interessato rende, con cadenza annuale, una dichiarazione sull'insussistenza di dette cause di incompatibilità e, comunque, comunica l'assunzione di nuovi incarichi entro dieci giorni.

Art. 3.

1. In caso di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, nei confronti di un Assessore regionale in carica, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, il Presidente della Regione invita prontamente lo stesso a fornire, entro dieci giorni, documentati chiarimenti o rimuovere, entro il medesimo termine, la situazione di incompatibilità.

2. Entro un termine ordinariamente non superiore a dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 il Presidente può, ove ritenuto necessario in relazione agli elementi forniti dall'assessore interessato, disporre, dandone al contempo notizia al medesimo, ulteriori accertamenti da espletarsi entro un termine non superiore a trenta giorni. Entro lo stesso termine l'interessato può produrre memorie e relativa documentazione.

3. Se accerta la sussistenza della contestata causa di incompatibilità, il Presidente della Regione, entro un termine ordinariamente non superiore a dieci giorni dalla scadenza del termine del comma 1, ovvero, in caso di supplemento istruttorio dalla scadenza del termine di cui al comma 2, invita l'Assessore a rimuovere la situazione di incompatibilità e a darne comunicazione entro dieci giorni dall'invito, a pena di decadenza. Decorso tale ultimo termine, il Presidente della Regione, ove permanga la situazione di incompatibilità, dichiara l'Assessore decaduto dalla carica, con provvedimento da adottarsi entro un termine ordinariamente non superiore a dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato all'assessore.

4. Il procedimento va concluso, comunque, entro un termine complessivo non superiore a novanta giorni, decorrenti, dall'invito di cui al comma 1.

Art. 4.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 5 aprile 2017


CROCETTA

(*Omissis*).

17R00302



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 1 0 2 8 *

€ 4,00

